



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

**TIROCINI:
NORMATIVA NAZIONALE
E APPLICAZIONI REGIONALI
ANCHE ALLA LUCE
DELLA GARANZIA GIOVANI**



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472
info@ebinter.it - ebinter@ebinter.it - www.ebinter.it

I SOCI



COME NASCE

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario è un organismo paritetico costituito nel 1995 dalle Organizzazioni Nazionali Confcommercio e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil sulla base di quanto stabilito dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

GLI SCOPI

L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario ha tra i suoi scopi di incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore Terziario, con riguardo alle analisi dei fabbisogni formativi, di promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Istituti nazionali, europei, internazionali e di fornire e attuare procedure per accedere ai programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo. Le azioni individuate dalle parti sociali vengono avviate dall'Ente sia sulla base delle proprie risorse sia ricorrendo all'apporto di professionalità esterne di Enti di formazione, Centri di Ricerca, Centri studi.

LE ATTIVITÀ

Ricerche, Formazione/Progetti, Osservatorio Nazionale sul settore Terziario, Statistiche, Archivio della contrattazione decentrata. L'Ente è posto al centro di una rete capillare che comprende oltre 100 Enti Bilaterali territoriali costituiti su tutto il territorio nazionale. Nel corso di questi anni l'attività istituzionale di Ebinter è stata caratterizzata dalla partecipazione anche a progetti formativi finanziati dal FSE. L'Ente Bilaterale Nazionale Terziario, avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, ha realizzato e continua a realizzare, nel rispetto dei propri obiettivi istituzionali, una serie di pubblicazioni su temi di estrema attualità e di forte valenza per il sistema, in grado di valorizzare le esigenze e le specificità del settore terziario. Sono state editate nel corso di questi anni una serie di ricerche che hanno suscitato l'interesse di tutte le componenti sociali del sistema associativo. Altre iniziative sono state realizzate nel formato cd-rom nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo della formazione a distanza.



UNITER S.r.l. è un Organismo di certificazione accreditato Accredia con un'esperienza consolidata nella certificazione dei sistemi di gestione aziendali (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro) e nella certificazione del servizio.

Nel tempo ha integrato la propria offerta con servizi all'impresa complementari volti alla semplificazione.

Dal un lato svolge, infatti, l'attività di asseverazione di reti di impresa come Organo di Confcommercio autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, dall'altro svolge l'attività di Agenzia per le Imprese di Confcommercio accreditata dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Si tratta di consentire alle imprese in un caso di poter usufruire dei benefici fiscali, valutando il contratto di rete e comunicando all'Agenzia delle Entrate la relativa asseverazione, dall'altro si tratta di inviare ai SUAP le pratiche dopo averle valutate da un punto di vista formale e da un punto di vista sostanziale, dichiarandone la piena conformità alle normative applicabili.

L'attività di formazione, infine, completa il quadro dei servizi alle imprese. Si tratta di formazione specialistica settoriale di alto livello per accrescere le competenze e per fornire indicazioni utili nella gestione e organizzazione aziendale.



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

**TIROCINI:
NORMATIVA NAZIONALE
E APPLICAZIONI REGIONALI
ANCHE ALLA LUCE
DELLA GARANZIA GIOVANI**

INDICE

INTRODUZIONE	7
1. Dal “Pacchetto Treu” alle linee guida: i tirocini tra competenza nazionale e regionale	9
2. Un quadro nazionale per i tirocini: le linee guida del 24 gennaio 2013	11
3. L’attuazione a livello regionale: uno sguardo d’insieme	19
4. Tabelle regionali	21
5. Garanzia Giovani	62
5.1 Accordi di collaborazione con il Ministero del lavoro	65
5.2 Gli incentivi per le imprese	66
6. Garanzia Giovani e tirocini	67
7. L’andamento di Garanzia Giovani dopo un anno	69
8. L’andamento di Garanzia Giovani dopo due anni	73
ALLEGATI:	
- LEGGE n. 92 del 28 giugno 2012, Art. 1, co. 34 – 36	79
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013	80
- Estratto Report Garanzia Giovani di Italia Lavoro (9 gennaio 2015)	99
- Protocollo di intesa tra Ministero del lavoro e Confcommercio	109

INTRODUZIONE

Nella presente ricerca viene ricostruita la disciplina legislativa sui tirocini, anche alla luce dello sviluppo che hanno avuto con l'avvio del programma Garanzia Giovani.

Monitorando l'andamento normativo dell'istituto, è emersa una piena attuazione regionale solo successivamente all'adozione delle Linee Guida del 24 gennaio 2013.

A completamento della disciplina è intervenuto il programma Garanza Giovani con l'intento di favorire e sostenere l'occupazione giovanile; Confcommercio, nell'ambito del piano, ha sottoscritto un Protocollo con il Ministero del Lavoro al fine di dare concreta attuazione al programma.

I dati forniti dal Ministero del lavoro dimostrano una larga adesione al nuovo programma, che ha contribuito a una più ampia diffusione dei tirocini. Infatti, tra i diversi strumenti previsti nel piano, le aziende hanno fatto ricorso prevalentemente a questo istituto, che in alcuni casi si è rivelato utile anche nella prospettiva di una successiva conversione in rapporto di lavoro.

Per quanto sia stato importante promuovere questa iniziativa di politica attiva a favore dell'occupazione giovanile, nell'attuazione del programma sono emerse talune criticità che non hanno consentito la piena realizzazione degli intenti perseguiti.

Infatti, nell'esaminare i dati messi a disposizione dal Ministero del lavoro, sono emerse significative differenze territoriali nella gestione, registrando esiti positivi soltanto laddove ha funzionato il coordinamento tra soggetti istituzionali.

Sono state diverse, infatti, le realtà territoriali in cui è emersa una difficoltà oggettiva nella gestione dei rapporti da parte dei soggetti attuatori a causa della continua evoluzione delle direttive regionali.

Inoltre, nella prima fase di attuazione, i pagamenti in favore dei giovani aderenti al programma sono spesso avvenuti con un sostenuto ritardo provocando insoddisfazione nelle aspettative giovanili.

L'intento della ricerca è raccogliere la normativa nazionale e regionale sui tirocini al fine di fornire uno strumento utile nella fase di avvio e per la loro gestione.

1. Dal “Pacchetto Treu” alle Linee guida: i tirocini tra competenza nazionale e regionale

La questione principale che ha investito negli ultimi dieci anni la disciplina dei tirocini, atteneva all’incerta attribuzione di competenza riguardo la loro regolamentazione, se, cioè, fosse di competenza nazionale ovvero regionale.

La prima disciplina organica risale, infatti, all’articolo 18 della legge n. 196/1997 (il c.d. Pacchetto Treu) e al suo decreto ministeriale di attuazione, il n. 142/1998, che a lungo sono stati il riferimento per l’utilizzo di questo strumento, dopo una serie di interventi risalenti già alla fine degli anni ‘70.

Dapprima quindi considerato di competenza nazionale, è stato successivamente ricondotto alla potestà legislativa delle Regioni, a seguito di un intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2005), che dichiarò l’incostituzionalità di un articolo poco prima introdotto dalla Riforma Biagi (d.lgs. n. 276/2003), quello sui tirocini estivi. Negli anni successivi la presa di consapevolezza da parte delle regioni della loro competenza in materia, ha fatto sì che si registrassero i primi timidi interventi ⁽¹⁾, sebbene, spesso, solo generici, che rimandavano ad atti di giunta, adottati solo molto dopo.

La situazione è rimasta sostanzialmente invariata fino al 2011, quando, nella c.d. manovra estiva bis (d.l. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011), all’articolo 11, sono stati previsti nuovi “Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”. Il legislatore, pur riconoscendo la competenza regionale in materia, dettava alcune regole comuni da applicare ai tirocini, facendo leva, appunto, sulla competenza che la Costituzione affida allo Stato in materia di determinazione dei livelli di tutela essenziali. Anche questa volta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 287/2012, ha dichiarato l’illegittimità dell’intervento del legislatore nazionale, in quanto lesivo delle competenze riservate in materia alla potestà legislativa delle regioni.

Nel frattempo, tuttavia, era già intervenuta la c.d. Riforma Fornero (L. n. 92/2012), che, anche in risposta anche alle sollecitazioni comunitarie e nel tentativo di introdurre una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale ma allo stesso tempo rispettosa della competenza regionale in materia, aveva indicato la strada dell’accordo, in sede di Conferenza

⁽¹⁾ Tra le prime Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, con normative del 2005.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, individuando una serie di criteri. Si trattava, segnatamente, della revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; della previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; dell'individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; del riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Veniva previsto altresì che in ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità comportasse a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare fosse proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

L'accordo, che sarebbe dovuto intervenire nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge, è stato approvato il 24 gennaio 2013 con l'obiettivo dichiarato di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le regioni e province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà. Inoltre, nell'ambito dell'accordo con cui sono state adottate, vi era il preciso impegno a recepire nelle normative di regioni e province autonome quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data dell'accordo stesso.

Da ultimo, il 5 agosto 2014, in sede di Conferenza Stato Regioni ed Unificata è stato siglato il testo dell'Accordo tra Governo, Stato, Regioni e Province autonome che recepisce le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, ossia quelli attivati con cittadini extracomunitari residenti all'estero, funzionali al completamento del percorso di formazione iniziato nel proprio Paese. Per quanto non espressamente affrontato nell'Accordo del 5 agosto 2014, viene fatto rinvio alle Linee guida del 24 gennaio 2013 e alle relative regolamentazioni regionali di attuazione.

2. Un quadro nazionale per i tirocini: le linee guida del 24 gennaio 2013

Le linee guida del 24 gennaio 2013 costituiscono il quadro nazionale di riferimento per la disciplina di alcune delle varie tipologie di tirocinio presenti nel nostro ordinamento.

Come chiarito nell'accordo, esse, costituendo degli standard minimi, lasciano inalterata la facoltà per regioni e province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela. Infatti, come emergerà anche nel proseguo, le regioni e le province autonome hanno in effetti di volta in volta specificato o adattato al proprio contesto quanto stabilito a livello nazionale nelle linee guida.

Com'è noto il tirocinio è un rapporto trilaterale, quindi fra tre soggetti: ente promotore, soggetto ospitante e tirocinante. Più in particolare, essi risultano legati tra loro attraverso due documenti (art. 6, linee guida):

- una convenzione, tra ente promotore e soggetto ospitante;
- un progetto formativo, redatto, su impulso del promotore, dai medesimi soggetti e firmato anche dal tirocinante, contenente informazioni anagrafiche, elementi descrittivi del tirocinio (tipologia, codice ATECO dell'azienda, sede di svolgimento, durata, etc.), specifiche del progetto formativo, diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio (tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore), secondo quanto indicato con precisione dalle linee guida e recepito dalle regioni e province autonome che hanno redatto, sulla base di tali indicazioni, appositi modelli.

Come accennato, coesistono nel nostro ordinamento vari tipi di tirocinio che si caratterizzano, rispetto ad altri istituti, per il contenuto "formativo" del percorso. Accanto ad esso, tuttavia, esiste una finalità ulteriore che vale, invece, a differenziarli l'uno dall'altro. In ragione dei diversi obiettivi, il legislatore ha individuato una diversa regolazione, in riferimento, ad esempio, a caratteristiche soggettive dei tirocinanti e alla durata.

Tipologie e definizioni

E' opportuno chiarire che le linee guida non si propongono di disciplinare tutti i tirocini. Rimangono così escluse alcune tipologie, che pure rientrano nella competenza regionale (ad esempio, i tirocini estivi) ma che non devono rispettare gli standard minimi espressi nelle linee guida, così come rimangono escluse tipologie completamente estranee alle competenze regionali (ad esempio, il praticantato).

Più in particolare, le linee guida, nella lettera b) della Premessa, espressamente dichiarano che non rientrano tra le materie disciplinate: tirocini curriculari, il c.d. praticantato, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari (regolati nel successivo accordo del 5 agosto 2014), i tirocini estivi, i tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali (per i quali rimane ferma la disciplina vigente).

Al contrario, vi rientrano i tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Tirocini esclusi dalle linee guida	Tirocini inclusi nelle linee guida
Tirocini curriculari: quelli promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, quali esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione	Tirocini formativi e di orientamento
Praticantato: periodo di pratica professionale previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche	
Tirocini transnazionali: quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione	
Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso	
Tirocini estivi	
Tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali	
	Tirocini di inserimento / reinserimento al lavoro
	Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento / reinserimento in favore di categorie "svantaggiate"

Il tirocinio, nell'ambito delle Linee Guida, viene definito come una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Consiste, quindi, in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Di conseguenza, in ragione delle differenti finalità perseguite, ciascuna tipologia ha propri destinatari e specifiche durate (artt. 1 e 2 Linee Guida).

In particolare, i tirocini formativi e di orientamento sono quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Trattandosi di una misura legata al passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro, possono avere quali destinatari esclusivamente coloro che siano usciti da massimo 12 mesi dall'istruzione, tramite il conseguimento di un titolo di studio. Le regioni e le province autonome in alcuni casi hanno declinato meglio la nozione di titolo di studio, ricomprendendovi diplomi di scuola superiore, lauree, master, dottorati. La durata di questi tirocini è di massimo 6 mesi (proroghe comprese).

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO	
Definizione	Finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Destinatari	Coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi.
Durata massima	6 mesi

Diversamente, i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati all'ingresso o al reingresso nel mondo del lavoro di soggetti inoccupati o disoccupati (tale status viene certificato dai Centri per l'Impiego). I destinatari saranno, pertanto, inoccupati, disoccupati (anche in mobilità). Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di Cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. La durata, in questo caso, è di massimo 12 mesi (proroghe comprese).

TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO

Definizione	Finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti non occupati
Destinatari	Disoccupati (anche in mobilità), inoccupati, lavoratori sospesi in regime di Cassa integrazione
Durata massima	12 mesi

Infine, i disabili (secondo la definizione dell'art. 1, co. 1, legge 68/1999), le persone svantaggiate ex l. n. 381/1991 (es. invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, etc.), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, possono attivare particolari tirocini di orientamento e formazione ovvero di inserimento/reinserimento. In ragione dei destinatari, per questi tirocini è prevista una durata maggiore, di 12 mesi, che arriva a 24 in caso di disabili. Per questa tipologia, le linee guida assegnano alle regioni la possibilità di deroga, rispetto a durata e ripetibilità del tirocinio, al fine di garantirne l'inclusione.

TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE O DI INSERIMENTO / REINSERIMENTO IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE

Definizione	Orientamento e formazione o inserimento/reinserimento in favore di determinate categorie di soggetti
Destinatari	Disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.
Durata massima	12 o 24 mesi

In tutte le tipologie previste dalla linee guida è previsto il diritto del tirocinante ad una sospensione per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio, che quindi non concorre al computo della durata massima (art. 2, linee guida). Inoltre è previsto che ciascun soggetto ospitante non possa realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (art. 5, linee guida).

Soggetti promotori

Come già accennato, il rapporto di tirocinio è sempre trilaterale perché non si instaura alcuna formale relazione diretta tra il soggetto c.d. ospitante (presso cui viene svolto il tirocinio) e il tirocinante. A fare da “mediatore” tra questi due soggetti vi è infatti l’ente c.d. promotore, il quale, da una parte, stipula una convenzione con l’ente ospitante, dall’altra, redige il progetto formativo del tirocinante, contenente la descrizione dell’attività oggetto del tirocinio (art. 9, linee guida).

Sul punto, l’art. 4 delle linee guida precisa che le regioni e le province autonome individuino i soggetti, pubblici e privati, che possono promuovere tirocini, prevedendo comunque un elenco di massima che può essere utilizzato ed eventualmente adattato per ogni territorio. Tale scelta si giustifica in ragione delle attuali competenze in capo alle regioni in materia di mercato del lavoro.

I soggetti indicati dalle linee guida sono:

- servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. Il riferimento è all’art. 6 che prevede i “regimi particolare di autorizzazione”, riservandoli a una serie di soggetti (alcuni dei quali già presenti nell’elenco), quali i consorzi universitari, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali, etc.

Inoltre, viene precisato che anche il Ministero del Lavoro, con i propri enti “in house”, può attivare tirocini nell’ambito di specifici programmi o sperimentazioni.

Le linee guida chiariscono anche quale siano i compiti del soggetto promotore (art. 9). Gli spetta, in generale, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio e, più in particolare, una serie di compiti che vanno dal supporto al soggetto ospitante e al tirocinante per l’avvio del tirocinio e la redazione del progetto formativo, all’individuazione di un tutor, al monitoraggio e alla redazione dell’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite.

Soggetti ospitanti e limiti numerici

Per quanto riguarda il soggetto ospitante, ossia l’ente o l’azienda presso cui il tirocinante svolgerà il periodo di tirocinio, esso può essere sia un soggetto pubblico, sia privato. Viene lasciata a regioni e province autonome la possibilità di specificare eventualmente le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante, limitandosi le linee guida esclusivamente a individuare la necessità che il soggetto ospitante sia in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999, non abbia effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le Organizzazioni territoriali più rappresentative) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio e non abbia procedure di C.i.g. straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa (art. 5, linee guida).

Se, come già indicato, viene limitata la possibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il soggetto ospitante può comunque realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, nel rispetto di limiti numerici, individuati dalle regioni e province autonome, ma comunque elencati nelle linee guida, “nelle more della definizione” (art. 9, linee guida):

- un tirocinante, nelle unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- due tirocinanti, nelle unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato nelle unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato.

Vengono esclusi dal computo i tirocini in favore delle “categorie deboli”.

Per quanto riguarda il caso di soggetto ospitante “multilocalizzato”, le linee guida avevano dato come criterio generale quello di seguire la normativa della regione o della provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato, consentendo però a regioni e province di derogarvi. Il d.l. n. 76/2013, tuttavia, ha poi precisato che si possa fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale, accentrando anche le comunicazioni obbligatorie. La Circolare ministeriale n. 35/2013, commentando la novella legislativa, ha chiarito che tale previsione costituisce una facoltà, potendo il datore di lavoro scegliere di applicare la disciplina del luogo di svolgimento del tirocinio, indicando nella documentazione consegnata al tirocinante la disciplina che intende seguire. Viene altresì precisato che laddove il tirocinio preveda attività formative in più regioni, la normativa di riferimento sia quella della regione di attivazione dello stesso.

Vengono, infine, elencati i compiti del soggetto ospitante, che consistono nello stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore; di designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; di assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; di valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Adempimenti amministrativi

Oltre alla necessità, già ricordata, di stipulare una convenzione e un progetto formativo, l’attivazione del tirocinio, benché non comporti l’instaurazione di un rapporto di lavoro, richiede il rispetto di una serie di adempimenti.

In primo luogo, il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice, tenendo conto di eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda (art. 7, linee guida).

Inoltre, i tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante (art. 8, linee guida). Come già accennato, il d.l. n. 76/2013 ha previsto che in caso di aziende multilocalizzate si possa fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale,

accentrando anche le comunicazioni obbligatorie. La Circolare ministeriale n. 35/2013 ha poi ricordato che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i tirocini curriculari.

Alla fine del tirocinio, il soggetto promotore rilascia una attestazione dei risultati, registrando l'esperienza sul libretto formativo, se il tirocinante ha partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo (art. 11, linee guida).

“Tutorship”

Come già emerso, sia il soggetto promotore, sia il soggetto ospitante devono individuare un referente o tutor, l'uno con funzioni di raccordo e di monitoraggio dell'andamento, l'altro, in qualità di responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante. Solo per quest'ultima figura, le linee guida richiedono che sia dotato di esperienze e competenze professionali adeguate e che possa seguire fino a tre tirocinanti contemporaneamente (art. 10, linee guida).

Indennità di partecipazione

Per la prima volta nelle linee guida (art. 12, linee guida), sulla base di quanto previsto dalla c.d. Riforma Fornero, è prevista come obbligatoria la corresponsione al tirocinante di un'indennità per la partecipazione al tirocinio, la cui misura è individuata dalle regioni ma di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili. L'unica eccezione è data dai tirocini in favore di lavoratori sospesi e, in generale precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali. Mentre viene lasciata alla potestà di ogni singola regione la scelta di prevedere deroghe per le categorie più deboli.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

L'art. 14 delle Linee Guida stabilisce che, a far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, se il tirocinio non risulta conforme alla disciplina prevista dalle linee guida e dalla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo può procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, applicando altresì le sanzioni amministrative previste in tale ipotesi, disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Sempre a far data dall'entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità dell'illecito commesso, compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 6.000 euro.

3. L'attuazione a livello regionale: uno sguardo d'insieme

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le linee guida costituiscono solo uno standard minimo e rimane in capo alle Regioni e Province autonome, coerentemente con la più volte affermata competenza in materia, la possibilità di fissare disposizioni che si discostano in maniera più o meno marcata dai contenuti delle linee guida.

In alcuni casi sono le stesse linee guida a rinviare in maniera esplicita alle regioni. E' quanto accade, ad esempio, per la durata e le indennità dei tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento per le "categorie deboli", che, come già visto, possono subire deroghe, al fine di garantire l'inclusione dei soggetti interessati. Analogamente, per l'individuazione dei soggetti promotori, ove, pur fornendo le linee guida una elencazione, la stessa può essere integrata e modificata dalle singole regioni. Ancora, per la specificazione delle caratteristiche soggettive e oggettive dei soggetti ospitanti, per l'individuazione dei limiti numerici all'attivazione dei tirocini o, infine, per stabilire l'ammontare delle indennità.

Più in particolare, l'individuazione dei soggetti promotori è, probabilmente, uno degli aspetti ove le varie discipline regionali si differenziano in maniera più consistente, anche in ragione delle attuali competenze in capo alle regioni in materia di mercato del lavoro. Basti pensare che non tutte le regioni prevedono una disciplina dell'accreditamento. In alcuni casi la scelta delle regioni è stato di distinguere i soggetti promotori in base alla "tipologia" di tirocinio (così, Bolzano e Friuli Venezia Giulia), limitando la possibilità di promozione del tirocinio esclusivamente ai propri utenti o studenti (ad esempio, Friuli Venezia Giulia e Veneto). Non tutti, infine, hanno recepito quanto previsto dalle linee guida sulla possibilità di promuovere tirocini da parte dei soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 s.m.i., ipotesi non presa in considerazione in Bolzano, Friuli Venezia Giulia (è possibile solo tramite stipula di specifici protocolli d'intesa con i soggetti previsti dalla normativa regionale), Toscana, Trento, Valle d'Aosta, Veneto.

Varia in maniera consistente anche l'ammontare dell'indennità. Si sono attestate sul minimo previsto dalle linee guida (300 euro) la Sicilia e la Provincia autonoma di Trento. Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte e Umbria prevedono l'indennità minima solo a fronte di un numero limitato di ore, ovvero se accompagnata da altri benefici, come i

ticket per i pasti. Il numero maggiore di regioni si è attestato, comunque, entro i 400/450 euro. Solo Abruzzo e Toscana fissano un valore più alto (rispettivamente 600 e 500 euro).

Per quanto riguarda i limiti numerici, la maggior parte delle regioni ha recepito quanto previsto nelle linee guida. Le differenze, infatti, sono piuttosto nella base di calcolo e, cioè, se considerare i soli lavoratori a tempo indeterminato (eventualmente consentendo l'avvio di un tirocinio in caso di assenza di dipendenti a tempo indeterminato), ovvero, anche altre figure presenti in azienda.

Vi sono poi degli altri aspetti della regolamentazione che variano da regione a regione.

Si tratta, ad esempio, della definizione dei titoli di studio che consentono l'accesso ai tirocini formativi e di orientamento. In altri casi, invece, sono stati accorpati, anche nelle definizioni, varie tipologie o inclusi anche i tirocini estivi. Qualche differenza si registra, infine, sulle durate, visto che spesso le regioni hanno individuato una durata minima o hanno previsto periodi di sospensione legati ad eventi non menzionati nelle linee guida.

Le schede regionali che seguono individuano i riferimenti normativi e le principali caratteristiche delle varie discipline regionali.

4. Tabelle regionali

ABRUZZO	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 704/2014
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro; - tirocini di orientamento, formazione e inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. <p>Vengono disciplinati inoltre tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici; - le Province, ovvero gli enti territoriali e/o le agenzie regionali che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 1, comma 89, Legge n. 56/2014 per il tramite dei Centri per l'Impiego; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione, ovvero accreditati; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivi, al fine del loro pieno reinserimento sociale, nonché i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo; - le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - gli enti bilaterali; - le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; - i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; - le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale; - i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;

Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l'orientamento; - le Agenzie Tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Limiti numerici	<p>Vengono disciplinati sia in riferimento all'ente pubblico, che ai soggetti privati. Per questi ultimi è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 0 e 5: 1 tirocinante; - datori con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei lavoratori assunti. <p>A tali fini si computano i soci di cooperativa e i coadiuvanti familiari delle imprese artigiane nel caso in cui le imprese rientrino nella definizione civilistica di impresa familiare.</p> <p>Per le imprese stagionali che operano nel turismo, è possibile far riferimento anche ai lavoratori a tempo determinato, purché la durata del rapporto sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione dei medesimi.</p> <p>Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore delle "categorie deboli".</p>
Durata	<p>minima: 2 mesi (1 mese per tirocini estivi). massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro: 12 mesi; - tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione: 24 mesi; - tirocini estivi: 3 mesi. <p>Non concorrono i periodi di sospensione, individuati, oltre che in malattia lunga e maternità, in: infortunio, congedi parentali e chiusure programmate delle aziende ospitanti.</p>
Indennità	<p>600 euro (garantito al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel progetto formativo) e in ogni caso idoneo a coprire tutti i costi di trasporto con mezzi pubblici, vitto, alloggio e altre spese connesse.</p> <p>Per gli invalidi civili, rientranti nei tirocini finalizzati all'inclusione sociale, l'indennità non può essere inferiore a 350 euro.</p>

BASILICATA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 747/2013 e n. 116/2014
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale; <p>Vengono disciplinati inoltre i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - la Regione Basilicata; - i Centri per l'Impiego e le Agenzie Provinciali per la Formazione; - gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative; - i Soggetti del sistema camerale; - le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR; - gli Enti pubblici di ricerca; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata; - gli Enti Bilaterali; - l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali; - le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; - i Parchi Nazionali e Regionali; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003; - le Agenzie Tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra 0 e 5: 1 tirocinante; - unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - oltre: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti.

Limiti numerici	<p>Sono computati i soci lavoratori delle società cooperative.</p> <p>Per le aziende che svolgono attività a carattere stagionale si computano anche i lavoratori a tempo determinato a condizione che la durata del rapporto sia superiore a quella dei tirocini e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dei tirocini.</p> <p>Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, accogliere più tirocini per non più di 24 mesi complessivi. Il limite non opera nel caso in cui almeno il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti abbia dato luogo alla stipula di un contratto a tempo indeterminato ovvero di un apprendistato.</p> <p>Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore delle “categorie deboli”.</p>
Durata	<p>minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 2 mesi; - tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento in favore di categorie deboli: 4/8 (se disabili); - tirocinio estivo: 1 mese. <p>massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro: 12; - tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento in favore di categorie deboli: 12/24 mesi (se disabili); - tirocinio estivo: 3 mesi.
Indennità	<p>450 euro (garantito al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili).</p> <p>Per i percettori di ammortizzatori, non può essere inferiore a 250 euro.</p>

BOLZANO	
Riferimenti normativi	D.G.P. n. 949/2013
Tipologie	<p>A) Tirocini di orientamento e formazione offerti dalla formazione professionale</p> <p>Destinatari: persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate e in situazione di svantaggio sociale oppure giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione oppure persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro</p> <p>B) Tirocini per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate nel mercato del lavoro</p>
Soggetti promotori	<p>A) Aree formazione professionale</p> <p>B) Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro</p>
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - da 0 fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; - da 6 fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti; - oltre: 10%.
Durata	<p>A) durata massima di 500 ore; possono essere rinnovati massimo 2 volte</p> <p>B) da 1 a 12 mesi (fino a 24 mesi, in base alla situazione di svantaggio)</p>
Indennità	<p>A) Se hanno maturato almeno 40 ore presenza sono corrisposti per ogni ora di effettiva presenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 euro ai minori di 18 anni; - 4 euro ai maggiorenni. <p>Gli importi sono maggiorati di 1 euro all'ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio</p> <p>B) 400 euro</p>

CALABRIA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 158/2014
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale. <p>Vengono disciplinati inoltre tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - la Regione Calabria; - Azienda Calabria Lavoro; - i Centri per l'impiego; - i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione di una disciplina regionale in materia; - gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; - gli Enti pubblici di ricerca; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento; - Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio; - i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all'orientamento; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali; - le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; - Parchi Nazionali e Regionali in Calabria; - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; - le Agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità operative con un numero di dipendenti da 0 a 5 a tempo indeterminato e/o determinato: 1 tirocinante; - unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei dipendenti. <p>Sono computati i soci lavoratori delle società cooperative; i dipendenti con contratto a tempo determinato purché la durata residua del contratto sia pari almeno alla durata prevista per il tirocinio da attivare; i professionisti soci di studi professionali.</p> <p>I limiti numerici non si applicano ai tirocini attivati in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali. I datori di lavoro privi di dipendenti non possono ospitare più di due tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per il medesimo profilo professionale nell'arco di 24 mesi.</p>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento : 6 mesi; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro: 12 mesi; - tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento per "categorie deboli": 12/24 mesi (se disabili); - tirocinio estivo: 3 mesi.
Indennità	<p>Almeno 400 euro, a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile.</p> <p>Non viene corrisposta ai percettori di ammortizzatori e può non essere corrisposta ai soggetti svantaggiati.</p>

CAMPANIA	
Riferimenti normativi	Regolamento n. 7/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i centri per l'impiego e l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione (ARLAS); - gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi; - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti ospitanti con numero di dipendenti a tempo indeterminato fra 1 e 4: 1 tirocinante; - soggetti ospitanti con numero di dipendenti a tempo indeterminato fra 5 e 8: 2 tirocinanti; - soggetti ospitanti con numero di dipendenti a tempo indeterminato fra 9 e 12: 3 tirocinanti; - soggetti ospitanti con numero di dipendenti a tempo indeterminato fra 13 e 16: 4 tirocinanti; - soggetti ospitanti con numero di dipendenti a tempo indeterminato fra 17 e 20: 5 tirocinanti; - oltre: un numero di tirocinanti a partire da 6 e non superiore al 20% dell'organico a tempo indeterminato.

Limiti numerici	<p>Tuttavia, sono previste deroghe per i seguenti soggetti, anche se privi di dipendenti a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi: 1 tirocinante; - piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari: 1 tirocinante; - le aziende stagionali del turismo possono computare i lavoratori a tempo determinato a condizione che il periodo di durata del tirocinio sia interamente compreso entro il periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. <p>I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati come lavoratori a tempo indeterminato.</p> <p>Sono esclusi dai limiti, i tirocini in favore delle “categorie deboli” e quelli svolti presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di Maestri artigiani e presso le Botteghe scuola di cui alla legge regionale n. 20/2012.</p>
Durata	<p>Minima: 1 mese.</p> <p>Massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento e reinserimento: 12 mesi; - tirocini in favore di “categorie deboli”: 12/24 mesi (se disabili).
Indennità	<p>400 euro.</p> <p>L'indennità non è erogata se il tirocinante è percettore di una forma di sostegno del reddito.</p>

EMILIA-ROMAGNA	
Riferimenti normativi	<p>L.R. n. 7/2013</p> <p>D.G.R. n. 2024/2013</p> <p>D.G.R. n. 1471/2013</p> <p>L.R. n. 14/2015</p>
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativo e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; - tirocini formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale; - tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale; - le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; - le istituzioni scolastiche statali e paritarie; - i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale; - l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione); - i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale; - le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; - i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.

Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none">- unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;- unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti;- oltre: non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
Durata	<ul style="list-style-type: none">- tirocinio formativo e di orientamento: 6 mesi;- tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: 12 mesi;- tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento per "categorie deboli": 12/24 (disabili) mesi;- tirocinio finalizzato all'inclusione sociale: 24 mesi.
Indennità	450 euro mensili, salvo che in favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali.

FRIULI VENEZIA GIULIA	
Riferimenti normativi	D.P.Reg. n. 166/2013 D.P.Reg. n. 218/2013 D.P.Reg. n. 148/2014
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativo e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; - tirocini formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati. <p>Vengono disciplinati, inoltre, i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<p><u>Per i tirocini formativi e di orientamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi del lavoro delle Province; - le università, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario; - gli enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia; - le istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015; - gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia; - le strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10. <p><u>Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi del lavoro delle Province; - gli enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli Venezia Giulia. <p><u>Per i tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi del lavoro delle Province; - gli enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali; - le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritti nello specifico albo regionale; - i servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; - le aziende per i servizi sanitari.

Soggetti promotori	<p><u>Per i tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge 68/1999:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi del lavoro delle Province; - i servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41. <p><u>Per i tirocini estivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - le università, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti; - le istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti; - gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti; - gli enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti. <p>Inoltre, i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti elencati per l'attivazione di percorsi di tirocinio. Possono essere soggetti promotori dei tirocini anche gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito di programmi o sperimentazioni.</p>
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità operativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 1 e 5: 1 tirocinante; - unità operativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19: 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei dipendenti. <p>Non si computano gli apprendisti.</p> <p>I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti possono inserire un tirocinante, anche se privi di lavoratori a tempo indeterminato.</p> <p>Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore delle categorie deboli.</p>
Durata	<p>Minima: 2 mesi (3 settimane per i tirocini estivi).</p> <p>Massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento o reinserimento: 6 mesi; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di categorie deboli: 18/36 (disabili); - tirocini estivi: 3 mesi.

Durata	Il tirocinio si sospende, oltre che nelle ipotesi previste dalle linee guida, nei periodi di astensione obbligatoria per maternità; nei periodi di malattia certificata superiori ai 20 giorni consecutivi; nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.
Indennità	<p>300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.</p> <p>L'indennità di tirocinio non viene corrisposta nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori percettori di forme di sostegno al reddito e nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili.</p>

LAZIO	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 199/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocinio formativo e di orientamento; - tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro; - tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i Centri per l'Impiego; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni; - i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268; - agenzie regionali per il lavoro; - gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; - le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; - i centri di orientamento al lavoro di cui all'art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche e integrazioni; - i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome; - le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome; - le comunità terapeutiche inserite nell'elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell'albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;

Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome; - le Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti <i>in house</i>.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - fino a cinque lavoratori in organico: 1 tirocinante; - fra 6 e 20 lavoratori: 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei lavoratori in organico. <p>I limiti sono definiti in base ai lavoratori subordinati e ai soci lavoratori in forza al momento dell'attivazione.</p> <p>I limiti non si applicano ai tirocini per "categorie deboli".</p>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - tirocinio formativo e di orientamento: 6 mesi; - tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: 12 mesi; - tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale: 12/36 (disabili) mesi. <p>Il soggetto ospitante può attivare con il medesimo tirocinante le diverse tipologie di tirocinio. In tal caso il tirocinio può essere rinnovato una sola volta per un periodo complessivo non eccedente i dodici mesi.</p>
Indennità	<p>400 euro, a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.</p> <p>L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.</p>

LIGURIA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 199/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (rivolti a tutte le categorie). <p>Vengono, inoltre, disciplinati i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 16 della l.r. n. 27/1998 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) nonché i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. n. 68/1999; - le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; - le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. n. 18/2009; - i soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della l.r. n. 12/2006, per le tipologie di tirocinio di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. n. 30/2008; - le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 76 della l.r. n. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale; - gli organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. n. 30/2008; - i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del D.Lgs. n. 276/2003; - i soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. n. 30/2008; - l'Agenzia Liguria Lavoro nell'ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività nel rispetto del comma 2 bis, dell'art. 11 della l.r. n. 27/1998;

Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sua attività di promozione di programmi/sperimentazioni finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house. <p>Per i tirocini estivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; - le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 75 della l.r. 18/2009; - l’Agenzia Liguria Lavoro nell’ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività nel rispetto del comma 2 bis, dell’art. 11 della l.r. 27/1998.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: non più di 1 tirocinante; - tra i 6 e i 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti; - oltre: 10% del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio. <p>I tirocini estivi non rientrano nel computo dei tirocini attivabili e non sono soggetti ai suddetti limiti numerici, se promossi da università, scuole, centri di formazione professionale e Agenzia Liguria. Altrimenti, si applicano i suddetti limiti ma, in ogni caso, non sono cumulabili con le altre tipologie.</p> <p>I tirocini “per categorie deboli” non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili.</p>
Durata	<p>Minima: 2 mesi.</p> <p>Massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento reinserimento: 12/24 (disabili) mesi. <p>Per i tirocini estivi non vi è durata minima e quella massima corrisponde alla sospensione estiva dagli studi.</p>
Indennità	<p>400 euro.</p> <p>L’indennità non viene erogata ai percettori di ammortizzatori e può essere inferiore in caso di “categorie deboli”. Non vi è obbligo nei tirocini estivi.</p>

LOMBARDIA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 825/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - Tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento; di inserimento/reinserimento al lavoro; formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale; estivi di orientamento); - Tirocini curricolari.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - le istituzioni scolastiche e gli accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006; - gli autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561; - gli autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; - le comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti; - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti <i>in house</i>.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5 nell'unità operativa: 1 tirocinante; - unità operativa con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - unità operativa con risorse umane in numero superiore a 20: 10% delle risorse umane presenti. <p>Nel categoria delle "risorse umane" rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; - i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; - i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142. <p>Per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi. Limitatamente alle attività stagionali, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno</p>

Limiti numerici	essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.
Durata	<ul style="list-style-type: none">- tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi;- tirocini di inserimento e reinserimento: 12 mesi (24 per i disabili).
Indennità	400 euro mensili, riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. Non viene corrisposta alcuna indennità ai percettori di ammortizzatori.

MARCHE	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 1134/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF); - le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; - gli enti regionali di formazione accreditati dalla Regione Marche; - i soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla Regione Marche ai sensi dall'art. 2 della disciplina delle procedure operative di cui alla D.G.R. n. 2/2006; - i soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - le cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti; - le agenzie e gli enti in house del Ministero del Lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni.
Limiti numerici	<p>a) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 0 a 5: 1 tirocinante;</p> <p>b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti;</p> <p>c) oltre: 10% dei dipendenti a tempo indeterminato</p> <p>Nel caso di società cooperative, i soci lavoratori sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato.</p>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro: 6 mesi; - tirocinio formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale: 12 mesi; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili: 24 mesi. <p>Il tirocinio è sospeso nei casi previsti dalle linee guida ma la "malattia lunga" è pari ad almeno $\frac{1}{4}$ della durata del tirocinio.</p>
Indennità	<p>Importo minimo di 350 euro (corrisposti a fronte del 75% delle presenze).</p> <p>Non viene corrisposta alcuna indennità ai percettori di ammortizzatori sociali.</p>

MOLISE	
Riferimenti normativi	L.R. n. 13/2013 D.G.R. n. 600/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale. <p>Vengono, inoltre, disciplinati i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - le Province, per il tramite dei Centri per l'impiego; - l'Agenzia Regionale Molise Lavoro; - le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; - l'Azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla loro conclusione, nonché il servizio provinciale di inserimento per disabili; - le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - gli enti bilaterali; - i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; - le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato; - i soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 276/2003 e s.m.m.; - i soggetti iscritti nell'elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione professionale - enti in house del ministero del lavoro, nell'ambito di sperimentazioni e programmi
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - 0-5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; - 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; - 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: 10%. <p>I soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.</p>

Limiti numerici	Per le imprese stagionali il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato per il calcolo delle soglie, a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella del tirocinio e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio e di terminare in seguito alla conclusione del tirocinio medesimo.
Durata	<p>Durata minima: 2 mesi (un mese per quelli estivi).</p> <p>Durata massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tirocinio formativo e di orientamento: 6 mesi; - tirocinio di inserimento o reinserimento: 12 mesi; - tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale: 12/24 (disabili) mesi; - tirocini estivi: pari al periodo di sospensione delle lezioni, comunque non superiore a 3 mesi.
Indennità	<p>400 euro per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali, fino a un massimo di 30 ore settimanali, con un'indennità mensile di 600 euro. Non spetta ai soggetti percettori di ammortizzatori.</p> <p>300 euro per le altre tipologie, corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 30 ore settimanali, con un'indennità mensile di 450 euro.</p>

PIEMONTE	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 74-5911/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento; - tirocini rivolti a disabili, svantaggiati e particolarmente svantaggiati. <p>Vengono disciplinati, inoltre, i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - le province e centri per l'impiego; - le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici; - le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Piemonte; - i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro; - i soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento; - i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03; - le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso; - le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; - i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;

Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Dlgs 276/03. <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house.</p>
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico: 1 tirocinante; - unità operative con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante; - unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - oltre: 10%. <p>Si computano dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi, in proporzione al periodo contrattuale di riferimento, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa. Sono esclusi dai limiti i tirocini a favore delle categorie deboli.</p>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - tirocinio formativo e di orientamento: 6 mesi; - tirocinio di inserimento o reinserimento: 6 mesi; - tirocini rivolti a disabili, svantaggiati e particolarmente svantaggiati: 12/24 (disabili) mesi; - tirocini estivi: 3 mesi.
Indennità	<p>300 euro, corrispondente all'impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a 600 euro lordi.</p> <p>Nel caso di tirocini in favore di lavoratori percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. Per questi lavoratori il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.</p>

PUGLIA	
Riferimenti normativi	L.R. 5 agosto 2013,n23 D.G.R. n. 391 /2014 Regolamento n. 3/2014
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro; - tirocinio di inclusione sociale e cittadinanza attiva; <p>Vengono disciplinati, inoltre, i “tirocini estivi di orientamento”.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i Servizi per l'impiego; - gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche statali e paritarie; - gli uffici scolastici regionali e provinciali; - i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della L.R. 7 agosto 2002 n. 15, come modificata dalle Leggi Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e 2 novembre 2006, n.32, e della successiva D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012; - le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali; - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla regione; - le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5, Legge Reg. 25/2011 e del successivo Reg. Reg. 22 ottobre 2012, n. 28, come modificato dal Reg. Reg. 27 dicembre 2012, n. 34. <p>I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della disciplina regionale e d'intesa con i competenti uffici regionali.</p>

Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità produttive da 0 fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; - unità produttive con dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - oltre: il 10%. <p>I tirocini per “categorie deboli” non sono soggetti a limiti.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa stagionale del turismo, si tiene conto anche dei lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro abbia una durata non inferiore a quella prevista per il tirocinio da attivare.</p>
Durata	<p>6 mesi, prorogabili per non più di 30 giorni.</p> <p>Il termine è elevato a 12 mesi, prorogabili fino a un massimo di ulteriori 12, per i tirocini rivolti alle “categorie deboli”.</p> <p>Tirocini estivi: 3 mesi.</p>
Indennità	<p>450 euro mensili.</p> <p>L’indennità non spetta ai percettori di ammortizzatori.</p>

SARDEGNA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 44-11/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità . <p>Vengono disciplinati, inoltre, i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - le Province, tramite i Servizi per il Lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; - l'Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; - gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico; - le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; - le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza; - le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso; - i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza; - i soggetti accreditati per l'erogazione di servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 48/15 del 11.12.2012, con riferimento agli utenti di propria competenza.

Soggetti promotori	La Regione Autonoma della Sardegna promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità operative da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; - unità operativi tra 6 e 24 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti; - Oltre: 10% dei dipendenti <p>Nella base di calcolo non vengono computati gli apprendisti.</p> <p>È possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.</p> <p>Per le aziende stagionali operanti nel turismo, si tiene conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che, per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell'avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio.</p>
Durata	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento e/o reinserimento al lavoro: tra 6 e 12 mesi - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: 12 mesi; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento in favore di persone con disabilità: 24 mesi; - tirocini estivi: 3 mesi.
Indennità	400 euro. Non spetta alcuna indennità ai percettori di ammortizzatori.

SICILIA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 269/201
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale; <p>Vengono disciplinati, inoltre, i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i centri per l'impiego; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.L.vo 276/2003; - i soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana; - i soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003; - le istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; - i Provveditorati agli studi; - le aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; - le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo Regionale.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - datore di lavoro con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: 2 tirocinanti; - datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20 a tempo indeterminato e/o determinato: 4 tirocinanti; - oltre: 20% dei dipendenti. <p>Possono essere attivati tirocini formativi anche in assenza di dipendenti se ed in quanto il datore di lavoro, prima dell'avvio del tirocinio, assuma formalmente l'impegno di assicurare la presenza in azienda e il costante affiancamento alle attività svolte dal tirocinante.</p> <p>La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.</p> <p>Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore delle "categorie deboli"</p>

Durata	<ul style="list-style-type: none">- tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi;- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro: 12 mesi;- tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale: 12/24 (disabili) mesi;- tirocini estivi: 3 mesi.
Indennità	300 euro mensili, corrisposta al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo.

TOSCANA	
Riferimenti normativi	L.R. n. 32/2002 (s.m.i.) Regolamento n. 47R/2003 (s.m.i.)
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini di formazione e orientamento; - tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati; - tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga; - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i centri per l'impiego; - gli enti bilaterali; - le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - le università; - le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi; - i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; - le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità produttiva senza dipendenti a tempo indeterminato: 0, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale, per le quali è consentito 1 tirocinante; - unità produttiva hanno fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; - unità produttiva tra 7 e 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei dipendenti. <p>Non si computano i tirocini attivati nei confronti delle "categorie deboli" e i tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno.</p> <p>Dalla base di computo vengono esclusi gli apprendisti.</p> <p>I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato.</p>

Durata	Minima: 2 mesi. Massima: <ul style="list-style-type: none">- tirocini di formazione e orientamento: 6 mesi;- tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati: 12 mesi;- tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga: 12 mesi.- tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati: 12/24 (disabili) mesi.
Indennità	500 euro. Non è dovuta alcuna indennità ai percettori di ammortizzatori sociali.

TRENTO	
Riferimenti normativi	D.G.P. n. 737/2014
Tipologie	Formativi e di orientamento (estesi a tutte le categorie comprese nelle linee guida).
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - la Provincia ed i soggetti da essa accreditati; - le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio, limitatamente a favore di soggetti neolaureati e neo diplomati; - le istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, limitatamente a favore di soggetti inoccupati o disoccupati; - le comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità produttiva con dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) compreso tra 1 e 5: 1 tirocinante; - unità produttiva con dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) compreso tra 6 e 19:2 tirocinanti; - oltre: 10% dei dipendenti a tempo indeterminato. <p>I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati in favore delle "categorie deboli".</p> <p>I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare 1 tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola.</p> <p>I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. Ai medesimi fini sono parificati ai dipendenti a tempo indeterminato: i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità.</p> <p>Sono considerati dipendenti a tempo indeterminato i collaboratori familiari.</p>

Durata	<p>Il tirocinio ha una durata massima non superiore a 6 mesi (proroghe comprese) fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di 6 mesi per i tirocini a favore di inoccupati e disoccupati.</p> <p>I soggetti disabili e svantaggiati possono svolgere tirocini con durata massima, rispettivamente, di 24 e 12 mesi.</p>
Indennità	<p>300 euro lordi mensili o 70 euro lordi settimanali e non può eccedere i 600 euro lordi mensili.</p>

UMBRIA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 597/2014
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro. <p>Vengono, inoltre, disciplinati i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - la Regione Umbria; - gli Enti locali, singoli o associati, nonché i Centri per l'Impiego; - le Camere di commercio e le loro articolazioni organizzative; - gli istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - i soggetti accreditati alla formazione professionale; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali; - le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; - le agenzie tecniche e le società in house della pubblica amministrazione; - i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del d.lvo. n. 276/2003 e s.m. e i.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - unità con dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 0 e 5: 1 tirocinio; - unità con dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: 2 tirocini; - oltre: 10% dei dipendenti a tempo indeterminato. <p>Sono considerati lavoratori a tempo indeterminato i soci lavoratori delle società cooperative e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.</p> <p>Non si applicano ai tirocini promossi o attivati in favore di "categorie deboli".</p>

Durata	<ul style="list-style-type: none">- tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi;- tirocini finalizzati all'inserimento/reinserimento al lavoro: 12/24 (disabili) mesi;- tirocini estivi: 3 mesi.
Indennità	<p>300 euro, corrispondente all'impegno massimo di 24 ore settimanali. E' elevato a 400 euro mensili, se l'impegno settimanale è pari o superiore a 25 ore settimanali.</p> <p>Non viene erogata alcuna indennità ai percettori di ammortizzatori sociali.</p>

VALLE D'AOSTA	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 2190/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> - i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati; - i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro; - i soggetti accreditati per la formazione professionale e l'orientamento; - gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali; - l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; - le Agenzie tecniche in qualità di enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: 1 tirocinante; - unità produttive con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante per ogni unità produttiva; - unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei dipendenti. <p>Si computano i dipendenti a tempo indeterminato, nonché i soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell'impresa.</p> <p>Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore di "categorie deboli".</p>

Durata	<ul style="list-style-type: none">- Tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi;- Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi;- Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria: 12/24 (disabili) mesi.
Indennità	<p>Tra 450 euro e 600 euro mensili.</p> <p>Può subire una riduzione proporzionale al minore impiego del tirocinante ma comunque non inferiore a 300 euro.</p> <p>Tirocini di in favore di disabili e persone svantaggiate: 5 euro lordi per ogni ora di effettiva presenza è prevista una soglia minima di 300 euro lordi mensili.</p>

VENETO	
Riferimenti normativi	D.G.R. n. 1324/2013
Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento; - tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (comprende sia inoccupati/disoccupati, sia "categorie deboli"); <p>Vengono disciplinati, inoltre, i tirocini estivi.</p>
Soggetti promotori	<p>Variano in base alla categoria di tirocinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i servizi per l'Impiego delle Province: tutte le tipologie; - gli organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3): tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento; - gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19: tutte le tipologie ma limitatamente ai propri ex allievi o allievi; - Università: tutte le tipologie ma limitatamente ai propri ex allievi o allievi; - le Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.): inserimento/reinserimento limitatamente agli utenti che stanno effettuando percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale e lavorativo; - le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie: tirocini estivi e limitatamente ai propri studenti; - le cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale delle Cooperative sociali: Tirocini di inserimento/reinserimento, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo.
Limiti numerici	<ul style="list-style-type: none"> - liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante; - unità operative con dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5: 1 tirocinante; - unità operative con dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: 2 tirocinanti; - oltre: 10% dei dipendenti. <p>Sono esclusi dai limiti i tirocini in favore delle "categorie deboli".</p>

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - tirocini formativi e di orientamento: massimo 6 mesi, proroghe comprese; - tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: <ul style="list-style-type: none"> - per soggetti disoccupati/inoccupati: massimo 6 mesi, proroghe comprese; - per disabili: massimo 18 mesi proroghe comprese, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all'interno delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 19 marzo 1999 n. 68; - per soggetti in condizione di svantaggio: massimo 12 mesi; - per categorie particolari di persone svantaggiate: massimo 9 mesi, proroghe comprese; - Tirocini estivi: massimo 3 mesi, proroghe comprese. <p>La durata minima dei tirocini formativi e di orientamento non può essere inferiore a 2 mesi.</p>
Indennità	<p>400 euro, riducibili a 300 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa.</p> <p>Se l'impegno orario mensile è fino a 80 ore, la misura dell'indennità da corrispondere al tirocinante è ridotta del 50%.</p>

5. Garanzia Giovani

Garanzia Giovani è un piano europeo, che si inserisce nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

È partito con l'obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile, prevedendo lo stanziamento di finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, finalizzati alla realizzazione di politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (i c.d. *neet*, *Not in Education, Employment or Training*).

L'Italia, in particolare, ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro, con fondi provenienti in parte dalla Youth Employment Initiative (la specifica iniziativa del Consiglio europeo a favore dell'occupazione giovanile), in parte dal Fondo Sociale Europeo e, infine, dalle risorse nazionali.

Il piano italiano prende avvio il 1° maggio 2014, tramite il programma operativo nazionale occupazione giovani, che attribuisce il ruolo di organismo intermedio alle amministrazioni regionali, le quali subentrano territorialmente all'autorità di gestione: il Ministero del lavoro. Ogni regione ha il compito di definire le modalità organizzative e di attuazione degli interventi sul proprio territorio, secondo quanto previsto dal piano condiviso a livello nazionale e di gestire il coordinamento di tutti i servizi per l'impiego. Le misure previste, poi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, per offrire le opportunità di formazione, orientamento e inserimento al lavoro, si sono concretizzate nella cooperazione di diversi soggetti pubblici e privati.

La fase attuativa del programma sta interessando sia il Ministero del lavoro, quale Autorità di gestione nazionale, sia le Regioni e le province autonome; proprio tra queste ultime vengono, infatti, ripartite le risorse complessive. Al fine di rendere gli interventi il più possibile utili alle diverse esigenze territoriali, il Ministero promuove periodici confronti con esse per la rideterminazione delle risorse.

Il piano si rivolge ai giovani con meno di 30 anni ed entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Essi possono accedere registrandosi attraverso vari punti di contatto: il sito www.garanziperigiovani.it, il portale Cliclavoro, i portali regionali, i Servizi per l'Impiego e altri servizi competenti, sportelli specifici, che saranno aperti presso gli istituti di istruzione e formazione.

Attualmente il piano, al quale è possibile aderire fino al 31 dicembre 2015, ha previsto diverse misure che possono essere offerte ai giovani destinatari del programma: l'inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l'avvio di un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo (per i dettagli per regioni, vedi Report Garanzia Giovani, allegato).

Le aziende coinvolte in Garanzia Giovani usufruiscono delle agevolazioni previste dalle regioni per l'offerta di opportunità formative e d'inserimento lavorativo. Infatti il piano prevede bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro; inoltre strumenti di accesso al credito sono messi a disposizione dei giovani per favorire l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

Il Piano Garanzia Giovani prevede, nel dettaglio, le seguenti misure:

1) ACCOGLIENZA

I giovani possono rivolgersi ad uno sportello che viene assegnato dalla Regione (Centro per l'impiego), dove possono ottenere tutte le informazioni su "Garanzia Giovani", possono essere seguiti per realizzare la registrazione online, conoscere le opportunità di lavoro disponibili, quali sono gli eventuali corsi di formazioni disponibili, come avviare un'impresa o come fare il servizio civile.

2) ORIENTAMENTO

Presso lo sportello ogni giovane può realizzare un colloquio individuale con un operatore il quale, sulla base delle esigenze di ognuno, propone il percorso di inserimento più adatto, che può consistere nel proseguimento degli studi, nello svolgimento di un tirocinio, in una esperienza lavorativa o nell'avvio di un'attività in proprio.

3) FORMAZIONE

Garanzia Giovani permette di seguire due tipi di corsi di formazione:

- un percorso di formazione orientato all'inserimento lavorativo;
- un corso finalizzato al reinserimento nei percorsi formativi per chi ha un'età inferiore ai 19 anni ed è privo di qualifica o diploma.

4) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Gli operatori dei centri per l'impiego aiutano in modo pratico ogni giovane che è alla ricerca di un impiego individuando le offerte di lavoro più adatte, seguendo il giovane nella fase di candidatura, selezione, colloquio fino all'inserimento lavorativo.

5) APPRENDISTATO

Il programma Garanzia Giovani incentiva l'assunzione di giovani con età di 15-29 anni attraverso il contratto di apprendistato.

6) TIROCINI

Ai candidati che aderiscono a Garanzia giovani possono essere proposti dei tirocini di 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati).

Tali tirocini non sono destinati solo ai giovani al primo impiego ma possono essere finalizzati anche al reinserimento lavorativo.

Inoltre, gli stessi possono scegliere di optare per tirocini all'estero, in mobilità geografica nazionale e transnazionale. Se il tirocinio viene svolto di fuori del proprio territorio è riconosciuto anche un importo variabile aggiuntivo.

Se i tirocinanti vengono poi assunti con un rapporto di lavoro subordinato, entro 60 giorni dalla conclusione, l'azienda riceve un incentivo economico (su cui, vedi oltre).

7) SERVIZIO CIVILE

Il Servizio Civile Nazionale Volontario permette di realizzare un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, lavorando in enti che svolgono progetti di solidarietà e cooperazione.

8) SOSTEGNO ALL' AUTOIMPREDITORIALITÀ

I giovani che vogliono diventare imprenditori avviando una attività in proprio possono ottenere una assistenza personalizzata in tutte le fasi: dallo startup all'accesso agli strumenti di credito, alla fruizione degli incentivi.

9) MOBILITÀ

Il Programma Garanzia Giovani promuove la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea attraverso un voucher che copre i costi di viaggio e alloggio per la durata di 6 mesi.

10) FORMAZIONE A DISTANZA

Garanzia Giovani prevede infine supporto per la formazione a distanza.

11) BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE

Per favorire le assunzioni, la Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato oppure determinato o in somministrazione (durata 6-12 mesi o superiore). Il bonus, che viene erogato dall'Inps, varia da un minimo di 1.500 euro per il contratto inferiore a 12 mesi ad un massimo di 6.000 euro per l'attivazione di un contratto a tempo indeterminato.

Per accedere a questi strumenti le aziende rispondono ad avvisi pubblici e bandi regionali, nei quali sono indicate le modalità di partecipazione per beneficiare delle agevolazioni.

Inoltre, è necessario che l'azienda attivi una delle misure incentivate, a favore di un giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni, che abbia già aderito all'iniziativa Garanzia Giovani e sostenuto il primo colloquio.

5. 1 Accordi di collaborazione con il Ministero del lavoro

In un'ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, il Ministero del Lavoro ha avviato degli accordi di collaborazione con grandi associazioni e gruppi imprenditoriali, per favorire l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

In particolare, ha coinvolto le aziende anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con le principali associazioni di categoria, che prevedono la promozione di percorsi di tirocinio e di contratti di apprendistato e la pubblicazione sul portale nazionale Garanzia Giovani delle offerte di lavoro e delle opportunità di formazione sul luogo di lavoro.

Confcommercio con il Ministero del lavoro il 7 maggio 2014 ha sottoscritto un Protocollo di intesa evidenziando gli obiettivi da seguire per il sostegno all'occupazione e alla formazione giovanile.

5.2 Gli incentivi per le imprese

La realizzazione del piano consente alle imprese di beneficiare di agevolazione previste dalle regioni e contemporaneamente di offrire nuove opportunità di lavoro, formazione e autoimprenditorialità per i giovani.

Sono previsti, infatti, come già accennato in precedenza, bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro; inoltre, strumenti di accesso al credito sono messi a disposizione dei giovani per favorire l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

In particolare:

Assunzioni a tempo indeterminato

Viene riconosciuto un bonus ai datori di lavoro variabile da 1.500 euro a 6.000 euro, in funzione del grado di occupabilità del giovane. In particolare, qualora la classe di profilazione del giovane sia molto alta il bonus ammonterà a 6.000 euro. Il riconoscimento del bonus è di competenza dell'INPS.

Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione

Viene riconosciuto un bonus da 1.500 a 4.000 euro, in base alla profilazione del giovane, alla durata del contratto e alle differenze territoriali. Il riconoscimento del bonus è di competenza dell'INPS.

Trasformazione a tempo indeterminato

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto di lavoro, alle aziende è riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui erogazione è gestita dall'INPS.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Si tratta di un incentivo per l'attivazione del contratto compreso tra i 2.000 e i 3.000 euro, sulla base dell'età.

Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca

L'incentivo previsto è fino a 6.000 euro.

Tirocinio

E' prevista che l'indennità sia erogata dalla Regione (minimo 300 euro, sulla base della normativa regionale) direttamente al giovane o rimborsata all'azienda. Alcune Regioni hanno previsto che il servizio di pagamento dell'indennità di tirocinio avvenga attraverso l'INPS.

Autoimprenditorialità o Autoimpiego

Sono incentivi per la creazione di impresa erogati in forma di microcredito.

6. Garanzia Giovani e tirocini

Il tirocinio effettuato tramite garanzia Giovani è regolato dalle Linee Guida nazionali sui tirocini e dalle disposizioni delle singole Regioni e delle Province Autonome, come precedentemente descritti. In particolare si tratta del Tirocinio Extra Curricolare, con le specificità di seguito descritte.

A) Misura: il tirocinio è uno strumento formativo di politica attiva, finalizzato a creare un contatto diretto tra il tirocinante e il soggetto ospitante (solo i soggetti privati possono ospitare i tirocinanti. Per l'esclusione degli enti pubblici locali, nazionali e transnazionali si veda la nota del Ministero del lavoro n. 7435/2015), tale da favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento/reinserimento lavorativo, nonché l'arricchimento delle conoscenze.

B) Destinatari: giovani, disoccupati ai sensi di legge, di età compresa tra 18 e 29 anni, che non studiano, non lavorano e non sono in formazione e che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani. Il tirocinante non deve avere rapporti di parentela con il soggetto ospitante.

C) Durata: la durata massima del tirocinio è di 6 mesi elevabili a 12 per i giovani disabili (L. 68/1999) e per i giovani svantaggiati (L. 381/1991).

D) Orario: l'orario del tirocinio non deve essere inferiore a 25 ore settimanali e non deve essere superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

E) Indennità di tirocinio: Al tirocinante è corrisposta un'indennità in base alla normativa regionale, al superamento della soglia del 75% delle presenze stabilite dal progetto formativo. Il contributo è più alto se il tirocinio si svolge al di fuori del territorio, grazie a un voucher parametrato sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi di mobilità.

L'indennità non è a carico dell'azienda, ma è assicurata dalle risorse del Programma Garanzia Giovani e può essere erogata direttamente dall'Inps al tirocinante. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, con nota del 31 luglio 2014, ha riconosciuto rientrante nell'ambito dell'attività istituzionale dell'INPS, il servizio di pagamento di questa indennità di tirocinio senza prevedere, pertanto, alcun onere per le Regioni e le Province autonome che intendono affidare tale servizio all'Istituto. Successivamente (Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014) è stata approvata lo schema di Convenzione, tra Ministero del Lavoro, l'INPS e le Regioni/Province autonome. La Convenzione consente alle Regioni/Province autonome che manifestino esplicita volontà, di avvalersi del servizio di pagamento dell'indennità di tirocinio tramite l'INPS.

Attualmente se ne servono 19 Regioni: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D'Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.

Con il Messaggio n. 7899/2014 l'INPS ha fornito le istruzioni procedurali e contabili per l'erogazione delle indennità.

F) Garanzie assicurative: A carico del soggetto ospitante grava l'onere di garantire il tirocinante ospitato la copertura presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il programma Garanzia Giovani, oltre alla promozione di tirocini incentivati presso le aziende, prevede anche specifici incentivi per il datore di lavoro che instauri, successivamente al tirocinio, un rapporto di lavoro.

In particolare, in caso di assunzione di un giovane che abbia concluso il tirocinio, anche presso una diversa azienda ospitante, il programma prevede che al datore di lavoro sia assegnato un incentivo economico, di importo variabile in relazione alla tipologia contrattuale prescelta e al profilo assegnato al giovane.

A tal proposito, l'Inps, con la circ. n. 118/2014, ha fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati e con il messaggio n. 9956/2014, ha comunicato che è stata effettuata l'elaborazione cumulativa delle istanze pervenute e che è stata altresì resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Tale incentivo (c.d. "Bonus occupazione") è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite alle regioni (decreto direttoriale dell'8 agosto 2014, n. 1709).

Inoltre, è stata ammessa la cumulabilità tra il bonus occupazionale e gli altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Il beneficio, dapprima limitato ai giovani che avevano effettuato un periodo di tirocinio, è stato successivamente esteso ai giovani impiegati in contratti di apprendistato professionalizzante e contratti a tempo determinato, che, anche grazie alle proroghe, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi (D.D. 23 gennaio 2015, n. 11, che ha rettificato il citato D.D. 8 agosto 2014, n. 1709).

Va segnalato che i tirocini avviati con garanzia giovani hanno avuto una prima fase di difficoltà collegata al forte ritardo nell'erogazione delle indennità per i tirocinanti da parte dell'Inps, sia nel caso di erogazione

diretta al tirocinante sia nel caso in cui le indennità sono state anticipate dalle aziende.

Con il decreto direttoriale del 3 febbraio 2016, n. 16 (pubblicato sul proprio sito in data 26 febbraio 2016), rettificato dal D.D. 8 aprile 2016, n. 79, il Ministero del lavoro ha previsto, inoltre, l'incentivo denominato "Super bonus occupazione" che viene completamente gestito dall'INPS.

La circolare dell'Inps n. 89/2016 ha illustrato la disciplina contenuta nei predetti decreti direttoriali ed ha fornito le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo.

In particolare i destinatari sono i datori di lavoro che assumono dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 con un contratto a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell'ambito del Programma "Garanzia Giovani".

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.

7. L'andamento di Garanzia Giovani dopo un anno

L'attuazione del programma, pur rientrando in un quadro ben definito di adempimenti amministrativi, non ha avuto un avvio semplice.

Infatti, come dimostrano i primi dati raccolti, la fase di avvio del programma è stata caratterizzata dal mancato rispetto da parte delle regioni, centri per l'impiego e partnership con i privati, delle disposizioni statuite dalle normative europee e soprattutto delle esigenze dei giovani che non si sono visti soddisfare tempestivamente le loro richieste.

Il forte squilibrio tra le richieste formulate e la relativa capacità di attivazione dei centri per l'impiego non ha ottenuto nella primissima fase i risultati sperati.

Col trascorrere dei mesi i dati relativi all'avanzamento del programma hanno evidenziato che il numero di giovani registrati era di gran lunga superiore rispetto alle prese in carico da parte dei centri per l'impiego e dai privati accreditati.

Al 25 marzo 2015 i giovani registrati sono stati circa 476.191 e rappresentavano l'85% del bacino di riferimento. Ma di questi solo 233.907 sono stati presi in carico, e sono meno di 50.000 le proposte di una misura rivolta al giovane.


Nell'ottica di migliorare l'efficacia di Garanzia Giovani, sulla base delle prime esperienze finora registrate, il Ministero del lavoro ha attivato una "fase due" finalizzata, tra l'altro, ad attivare la possibilità di colloqui a distanza per via telematica e rivedere i criteri per l'attribuzione del *bonus* stesso e rafforzare la collaborazione con scuole e università.

A settembre 2015, la partecipazione al programma ha visto un numero di utenti complessivamente registrati di oltre 733 mila unità (fonte Ministero del Lavoro).

Più in particolare, sempre secondo i dati periodicamente diffusi dal Ministero del Lavoro, il numero dei registrati, al netto delle cancellazioni, è risultato pari a 634.581. Le cancellazioni sono avvenute per mancanza dei requisiti, annullamento dell'adesione da parte del giovane, mancata presentazione all'appuntamento con il Servizio per l'Impiego oppure rifiuto del giovane della misura proposta.

	Agosto 2015	Settembre 2015	Incremento %
Numero Giovani Registrati	707.983	733.569	3,6%
Numero Giovani Presi in Carico	415.772	432.722	4,1%
Numero Soggetti cui è stata proposta una misura prevista dal piano	146.267	155.761	6,5%

Di seguito si illustra la distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati, diffusa dal Ministero del Lavoro.





Il dettaglio delle adesioni dei giovani al netto di tutte le cancellazioni e dei giovani entrati nel programma a seguito della presa in carico da parte dei servizi accreditati, in base alla Regione scelta, sono indicati nella tabella che segue (fonte: Ministero del Lavoro).

REGIONE SCELTA	Numero Adesioni (al netto della cancellazioni)	Numero Giovani Presi in Carico con Patto di servizio
01 PIEMONTE	42.042	17.280
02 VALLE D'AOSTA	1.945	1.149
03 LOMBARDIA	56.285	33.428
04 TRENTO	3.034	2.520
05- VENETO	24.178	26.812
06- FRIULI V G	13.009	8.107
07- LIGURIA	11.017	5.417
08- EMILIA ROMAGNA	47.723	31.873
09- TOSCANA	34.109	26.697
10- UMBRIA	12.803	9.271
11- MARCHE	25.722	13.996
12- LAZIO	49.612	33.246
13- ABRUZZO	19.242	13.847
14- MOLISE	6.541	3.292
15- CAMPANIA	61.898	34.164
16- PUGLIA	43.578	27.761
17- BASILICATA	13.270	9.691
18- CALABRIA	35.004	19.143
19- SICILIA.	124.814	91.033
20- SARDEGNA	29.552	23.995
TOTALE	655.378	432.722

La Sicilia è la Regione che esprime il numero più alto di registrazioni con una rappresentanza pari al 19% del totale (137.836 unità), dalla Campania proviene l'11% (83.947 unità) e l'8% (54.923 unità) dalla Puglia.

Infine, il Ministero ha reso noto le opportunità di lavoro offerte dalle aziende, evidenziando sia la tipologia offerta (apprendistato, collaborazione, tempo determinato, tempo indeterminato, tirocinio, etc.), sia la qualifica professionale richiesta.



8. L'andamento di Garanzia Giovani dopo due anni


All'1 giugno il numero dei giovani complessivamente registrati al Programma Garanzia Giovani è pari a 1.072.194 unità. Il totale dei registrati, al netto delle cancellazioni, è pari a 918.360.

Su un totale di 703.449 giovani presi in carico da parte dei Servizi per l'Impiego, a 339.597 è stata proposta almeno una misura.

La prima fase del programma si è conclusa il 31 dicembre 2015.

La seconda fase del programma dovrà dall'evoluzione delle misure proposte ai giovani.

Di seguito si illustra la distribuzione geografica della provenienza dei giovani registrati, diffusa dal Ministero del Lavoro




Dal grafico si evince che La Sicilia è la Regione che esprime il numero più alto di registrazioni seguita dalla Campania e dalla Puglia

Il dettaglio delle adesioni dei giovani al netto di tutte le cancellazioni e dei giovani entrati nel programma a seguito della presa in carico da parte dei servizi accreditati, in base alla Regione scelta, sono indicati nella tabella che segue (fonte: Ministero del Lavoro).

REGIONE SCELTA	Numero Adesioni (al netto della cancellazioni)	Numero Giovani Presi in Carico con Patto di servizio
01 PIEMONTE	65.863	37.338
02 VALLE D'AOSTA	1.888	1.870
03 LOMBARDIA	94.712	59.923
04 TRENTO	4.083	3.941
05- VENETO	37.549	40.572
06-FRIULI V G	17.240	12.674
07-LIGURIA	16.515	11.681
08-EMILIA ROMAGNA	70.298	53.183
09-TOSCANA	54.354	46.017
10-UMBRIA	18.645	15.434
11-MARCHE	31.746	16.944
12-LAZIO	69.513	58.819
13-ABRUZZO	22.487	18.479
14-MOLISE	7.901	5.383
15-CAMPANIA	104.169	68.369
16-PUGLIA	67.014	55.023
17-BASILICATA	15.501	13.379
18-CALABRIA	46.706	31.065
19-SICILIA.	149.261	120.903
20-SARDEGNA	34.465	32.452
TOTALE	929.910	703.449

Dal rapporto di marzo 2016 emerge il grande successo dei tirocini che rappresentano la misura che ha già raggiunto e superato gli obiettivi prefissati nel piano di attuazione, probabilmente anche grazie alla maggiore disponibilità di risorse dedicategli.

Di seguito il numero di misure finora erogate da Garanzia Giovani suddivise per tipologia



ALLEGATI

LEGGE n. 92 del 28 giugno 2012, Art. 1, co. 34 - 36

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante
“Linee-guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 24 gennaio 2013;

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la nota in data 17 dicembre 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la lettera del 18 dicembre 2012, con la quale la predetta proposta è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola;

VISTA la lettera del 18 gennaio 2013, con la quale la predetta nuova versione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha trasmesso l’avviso tecnico favorevole sulla predetta nuova versione del documento;

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo condizionato all’accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in seduta, (Allegato sub A), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto presente di ritenere accoglibili le predette richieste emendative;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di disporre del tempo necessario per la valutazione dell'impatto finanziario dell'accordo di cui trattasi;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, nella versione risultante dall'accoglimento delle richieste emendative di cui al predetto Allegato sub A), a condizione che, a conclusione del procedimento valutativo in corso presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dicastero proponente acquisisca l'assenso del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Considerati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";
- il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale" convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'articolo 18;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 recante "Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2003, n. 12 recante “Articolo 4 bis del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 inserito dall’art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Modalità di assunzione e profilo sanzionatorio”;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2003, n. 37 recante “Adempimenti connessi all’assunzione di lavoratori e cessazione dei rapporti di lavoro - aspetti sanzionatori”;
- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 1 agosto 2005;
- la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 gennaio 2007 recante “Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Tenuto conto che:

- nell'Intesa tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e parti sociali che adotta le "Linee guida per la formazione nel 2010" del 17 febbraio 2010 e nella successiva Intesa per il rilancio dell'apprendistato del 27 ottobre 2010 le medesime parti firmatarie si impegnano a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto dello strumento;
- la Commissione europea nel documento di lavoro "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione" (COM(2012) 173 final), pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio;

Premesso che:

- al fine di qualificare l'istituto e di limitarne gli abusi, si concorda sui seguenti principi:
 - a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- le parti si impegnano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro;
- le parti si impegnano, a due anni a far data dal presente accordo e nell'ambito delle attività di monitoraggio previste al paragrafo 13 delle Linee guida, a verificare l'effettiva efficacia delle misure volte a sostenere i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.

Il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. di adottare le “Linee guida in materia di tirocini”, Allegato 1), parte integrante del presente accordo;
2. che le regioni e province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data del presente accordo;
3. che le regioni e province autonome si impegnano a definire, con appositi accordi, disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto previsto nelle linee guida al paragrafo 9;
4. che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali;
5. che le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all’articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
6. che dall’applicazione delle presenti Linee guida non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi

Allegato 1

Linee-guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92

Premessa

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie
2. Durata del tirocinio
3. Enti pubblici titolari
4. Soggetti promotori
5. Soggetti ospitanti
6. Modalità di attivazione
7. Garanzie assicurative
8. Comunicazioni obbligatorie
9. Modalità di attuazione
10. "Tutorship"
11. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite
12. Indennità di partecipazione
13. Monitoraggio
14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Premessa

a) I riferimenti europei

La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 pone la questione della qualificazione dello strumento del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti, la promozione di tirocini di buona qualità viene considerata dalla Commissione un elemento rilevante per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020 perché favorisce un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica in particolare dei giovani.

Il documento "Un quadro di qualità per i tirocini", presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell'ambito della comunicazione "Verso una ripresa fonte di occupazione", avvia una consultazione pubblica

finalizzata a raggiungere il necessario consenso in vista di una prossima raccomandazione del Consiglio. In questo quadro la Commissione ritiene necessaria la definizione di una Carta europea dei tirocini di qualità.

La Commissione auspica un “contratto di tirocinio europeo” che, come format unico di riferimento, dovrebbe indicare gli obiettivi professionali e di apprendimento, la durata e, se del caso, l’ammontare della retribuzione/compenso/indennità.

La Commissione valuta inoltre, che al termine del tirocinio dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.

L’Europa pone, inoltre, la necessità di prevedere una durata ragionevole per i tirocini.

Infine, la Commissione ritiene necessaria la trasparenza delle informazioni rispetto ai diritti e agli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante e, se i tirocini sono inseriti in percorsi formativi strutturati, dell’istituto di istruzione coinvolto.

b) I riferimenti normativi italiani e gli obiettivi delle linee-guida

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, all’articolo 1, comma 34, prevede la stipula, in sede di Conferenza Stato-regioni, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- la revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- l’individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

Le presenti linee-guida sono da ritenersi in continuità con l’impegno già assunto da Governo, regioni e parti sociali con la sottoscrizione dell’intesa per il rilancio dell’apprendistato dell’ottobre 2010, nel quale le parti hanno concordato l’avvio di un percorso che avrebbe dovuto portare

alla predisposizione di linee-guida nazionali in materia di tirocini al fine di combatterne gli abusi e, allo stesso tempo, sostenere il ricorso all'istituto dell'apprendistato come canale preferenziale di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.

Le presenti linee-guida sono definite al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le regioni e province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi provvedimenti.

Il contenuto delle linee-guida indica taluni standard minimi di carattere disciplinare la cui definizione lascia, comunque, inalterata la facoltà per le regioni e province autonome di fissare disposizioni di maggiore tutela.

Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti linee-guida:

- a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- e) i tirocini estivi.

Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.

Le presenti linee-guida contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione.

1. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.

Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:

- a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di Cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Le presenti linee-guida rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

2. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini formativi e di orientamento di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere superiore a sei mesi.

La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere superiore a dodici mesi.

La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per le persone di cui alla lettera c) del paragrafo 1, le regioni e le province autonome potranno definire misure di agevolazione, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

3. Enti pubblici titolari

Fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle Amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. Soggetti promotori

Le regioni e province autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di regioni e province autonome ad integrare e modificare l'elenco:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini anche avvalendosi dell'apporto dei propri enti "in house".

5. Soggetti ospitanti

Sono soggetti ospitanti gli enti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. Le regioni e province autonome possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui al precedente punto 2.

I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici indicati successivamente.

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche, non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le Organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non avere procedure di C.i.g. straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

6. Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle regioni e province autonome, da sottoscrivere da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (ti-

rocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore) e strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo:
 - a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla regione;
 - b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

7. Garanzie assicurative

Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le regioni e province autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a suo carico l'onere delle coperture assicurative.

La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

8. Comunicazioni obbligatorie

I tirocini di cui alle presenti linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.

Il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza Unificata l'11 luglio 2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie.

9. Modalità di attuazione

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il rapporto è inviato alla regione e provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito Internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I compiti del soggetto ospitante sono:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle province autonome. Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, si ritiene che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio sia regolato dalla normativa della regione o della provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Le regioni e province autonome possono, con appositi accordi, definire disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.

Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio.

10. “Tutorship”

Il soggetto promotore individua un referente o tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente.

Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, ecc.) per l'intera durata del tirocinio;
- accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.

Il referente o tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per:

- definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;

- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica “in itinere” e a conclusione dell’intero processo;
- garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

11. Attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante rilascia una attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla regione e provincia autonoma.

L’esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Le modalità di registrazione sono definite dalla regione e provincia autonoma.

Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.

12. Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34-36, della legge n. 92/2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle regioni e province autonome in materia, in relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.

Ove il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni

potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini per persone di cui al paragrafo 1, lettera c), le regioni e le province autonome potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 T.U.I.R.). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

13. Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio "in itinere" del percorso e per le verifiche "ex post" degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle regioni e province autonome.

14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo, le regioni e province autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

A far data dalla entrata in vigore delle regolamentazioni regionali, ai sensi della legge n. 92/2012 e delle presenti linee-guida, nel corso delle verifiche a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle sue articolazioni territoriali, se il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in materia di Libro unico del lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92/2012, sempre a far data dall'entrata in vigore della regolamentazione regionale in materia, la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le regioni provvederanno, nell'ambito dei propri atti, ad inserire apposite norme riguardo casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, nel rispetto delle norme nazionali in materia.

ESTRATTO
REPORT GARANZIA GIOVANI
DI ITALIA LAVORO
(9 gennaio 2015)

Tab. 1 Documenti attuativi del Piano di Attuazione Garanzia Giovani

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (Cfr. legenda)	RIF. AMALVO	BENEFICIARI	Tab. 1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI		DATA DI SCADENZA	IMPORTO (€)	RSORSE TIPOLOGIA
				TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO				
ABRUZZO	1C, 2A, 2B, 3, 4A, 4C, 5, 8	D.D. n. 166/DL29 del 2/12/2014.	Operatori o autorizzati SPL o all'organizzazione di attività di formazione e orientamento (anche ATS)	Avviso pubblico per l'individuazione degli Operatori Accreditati Autorizzati all'attuazione del Piano esecutivo della Garanzia Giovani nella Regione Abruzzo [ID 3]	31/10/2015	n.d.	Fondi PAR (non è possibile specificarne la tipologia)	
	5	D.D. n. 159/DL29 del 18/11/2014	Operatori o autorizzati SPL (soggetti promotori)	Tirocini extra-curricolari - Manifestazione d'interesse per la presentazione delle candidature dei soggetti ospitanti [ID 2]	03/10/2015	5.600.000,00	Fondi YEI	
	4C	D.D. n. 148/DL29 del 7/10/2014 e modifiche con D.D. n. 150/DL29 del 14/10/2014	Giovani Datori di lavoro	Sperimentazione Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca - Voucher formativi e incentivi alle imprese - Avviso pubblico per la presentazione delle candidature [ID 1]	30/06/2015	1.624.000,00	PAR - Altri Fondi (Regionali/Locali)	
BASILICATA	5	D.G.R. n. 1006 del 08/08/2014	Datori di lavoro	Avviso pubblico - Invito a presentare candidature per l'individuazione di soggetti ospitanti e soggetti promotori di tirocini extracurricolari ai sensi della DGR n. 116/2014 "Linee guida in materia di tirocini" [ID 1]	31/12/2015	7.000.000,00	Fondi YEI	
CALABRIA	3	D.D. n.11612 del 1/10/2014	Operatori autorizzati	Avviso pubblico per l'istituzione dell'"Elenco regionale dei soggetti accreditati e affidamento dei servizi per il lavoro connessi alla Youth Guarantee della Regione Calabria" [ID 1]	31/03/2015	n.d.	Fondi YEI	
CAMPANIA	6	D.G.R. n. 424 del 22/09/2014	Giovani	D.G.R. n. 424 del 22/09/2014: Disposizioni in materia di Servizio Civile regionale, in coerenza con il Programma "Garanzia Giovani" [ID 4]	-	15.000.000,00	Fondi YEI	
	2B	D.G.R. 834 del 31/10/2014	Poli tecnico professionali	D.G.R. 834 del 31/10/2014: potenziamento dell'istruzione tecnico professionale in Campania - D.G.R. n. 83 del 14/03/2013 - Poli tecnico professionali. Disposizioni attuative [ID 3]	10/12/2016	25.000.000,00 (solo in quota parte quantificabile per destinatari GG)	PAR - Altri Fondi (nazionali/PAC)	
	5	D.D. n.566 del 01/08/2014	Datori di lavoro	Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati per l'adozione al programma e per l'attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex Art. 1 DL 76/2013. "Garanzia Giovani - Progetto" [ID 1]	31/12/2015	30.000.000,00	Fondi YEI	
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	D.D. n.448 del 24/06/2014	Operatori accreditati SPL	Avviso per la partecipazione degli operatori all'attuazione del Piano "Garanzia Giovani Campania" [ID 2]	31/12/2015	30.000.000,00	Fondi YEI	
EMILIA ROMAGNA	1A, 1B, 1C	D.G.R. n. 985 del 30/06/2014	Operatori	Invito a presentare un piano unitario per l'accompagnamento dei giovani più distanti dal mercato del lavoro nell'accesso alle opportunità di cui al	09/11/2014	3.040.000,00	Fondi YEI	

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda)	RIF. AMM.VO	BENEFICIARI	Tab. 1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI		DATA DI SCADENZA	IMPORTO (€)	RISORSE TIPOLOGIA
				TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO				
	5	D.G.R. n. 985 del 30/06/2014; D.G.R. n. 1676 del 20/10/2014	Operatori		Piano di attuazione regionale della Garanzia per i Giovani - Deliberazione di giunta n. 475/2014 [ID 1] Invito a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti per la certificazione delle competenze acquisite in esito a tirocini formativi o a progetti di servizio civile regionale per l'attuazione del piano regionale della garanzia per i Giovani - Deliberazione di giunta n. 475/2014 [ID 7]	26/08/2014	6.000.000,00	Fondi YEI
	5	D.G.R. n. 985 del 30/06/2014; D.G.R. n. 1676 del 20/10/2014	Operatori		Invito a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei promotori di tirocini formativi di cui alla L.R. 17/2005 e s.m.i. per l'attuazione del Piano regionale della Garanzia per i Giovani - Deliberazione di giunta n. 475/2014 [ID 2]	26/08/2014		
	5	DGR 1639/2014 del 13/10/14	Giovani		DGR 1639/2014 del 13/10/14 - Approvazione dello schema di convenzione tra MLPS, Regione Emilia-Romagna e IUPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della "Garanzia Giovani" [ID 8]	-	20.852.973,21	Fondi YEI
	4A, 4C	D.G.R. n. 1676 del 20/10/2014	Datori di lavoro	di	DGR 1676/2014 del 20.10.2014 - Disposizioni per l'attuazione di parte delle misure di cui al Piano di attuazione regionale della Garanzia per i Giovani approvato con propria deliberazione n. 475/2014 e del servizio di SRFC in esito ai tirocini attivati ai sensi della legge regionale n. 17/2005 e s.m. [ID 9]	-	519.256,39	Fondi YEI
	1A, 1B, 1C	D.G.R. n. 985 del 30/06/2014	Operatori		Invito a presentare misure di orientamento specialistico di cui al Piano di attuazione regionale della Garanzia per i Giovani - Deliberazione di giunta n. 475/2014 [ID 3]	04/09/2014	710.000,00	Fondi YEI
	7	D.G.R. n. 1166 del 21/07/2014 e D.G.R. n. 985 del 30/06/2014	Giovani		Approvazione dell'avviso per l'attribuzione di assegni formativi (voucher) per l'accesso ai "Percorsi di accompagnamento al fare impresa" - Piano di attuazione regionale della garanzia per i Giovani - Deliberazione di giunta n. 475/2014 [ID 4]	31/10/2015	1.557.769,16	Fondi YEI
	6	D.G.R. n. 818 del 09/06/2014; del n. 11339 del 19/08/2014	Enti accreditati		Modalità per la presentazione dei progetti di Servizio Civile regionale, di cui alla L.R. 20/03 Anno 2014 [ID 5]	02/03/2015	500.000,00	Fondi YEI
	2B	D.G.R. n. 985 del 30/06/2014	Enti formativi		Piano di Attuazione Regionale di cui alla DGR II. 475/2014. Approvazione delle prime procedure di attuazione [ID 6]	31/12/2015	18.000.000,00	Fondi YEI
	2B	Decreto n. 8762/LAVFOR/ISTR/2014 del 12/12/2014	ATI		Avviso per la selezione di una Associazione Temporanea di Imprese - ATI - cui affidare la realizzazione di operazioni a carattere formativo di rinoviazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-16enni [ID 4]	29/01/2015	400.000,00	PAR - Altri Fondi (nazionali PAC)
FRILUI VENEZIA GIULIA	1C, 2A	Decreto n. 3487/LAVOFOR.FP/2014	ATI		PIPOL - Direttive per l'attuazione delle attività realizzate dalle ATI selezionate ai sensi dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 [ID 2]	29/08/2014	3.400.000,00	Fondi YEI

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda)	RIF. AMM.VO	BENEFICIARI	Tab. 1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI		RISORSE	
				TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO	DATA DI SCADENZA	IMPORTO (€)	TIPOLOGIA
	5	Decreto n. 4793/LA/VOFOR.FP/2014	Giovani	PIPOI - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale [ID 2]	31/12/2014	10.325.618.00	Fondi YEI
	7	Decreto n. 4554/LA/VOFOR.FP D.D. 11/07/2014	Enti formativi	Direttive per la realizzazione dello attività previsto - Attuazione del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alla creazione di impresa e lavoro autonomo - Inprendero 4.0 [ID 3]	31/12/2015	6.600.000,00	PAR - Altri Fondi (Nazionali) PAC PAR - Altri Fondi (POR FSE 2007-2013)
LAZIO	1C, 3	Det. n. G08608 del 13/06/2014	Operatori accreditati	Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 - 2015 (DGR 223/2014) - Avviso n. 1: Misure di Orientamento specialistico (scheda 1.C) e di Accompagnamento al lavoro [sch.3] [ID 1]	26/12/2014	16.000.000,00	Fondi YEI
	5	Det. n. G11965 del 20/08/2014	Operatori accreditati SPL; Giovani	Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 - 2015 (DGR 223/2014) - Avviso n. 2 - Tirocini extracurricolari nel Lazio [ID 2]	31/12/2015	15.000.000,00	Fondi YEI
LIGURIA	1A, 1C, 2A, 2B, 3, 5, 7	D.G.R. n. 950 del 25/07/2014	ATI	Invito a presentare candidature per la partecipazione alle reti territoriali per l'erogazione degli interventi nell'ambito dell'iniziativa "Garanzia per i giovani in Liguria" [ID 1]	22/09/2014	11.776.108,26	Fondi YEI
LOMBARDIA	6	D.G.R. n. X/2675 del 21/11/2014	Enti di servizio civile iscritti alla sezione speciale dell'Albo Regionale	Programma Garanzia Giovani - Avviso per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di Servizio Civile [ID 5]	30/04/2015	7.500.000,00	Fondi YEI
	1, 3, 4A, 4C, 5, 9	Decreto Direttorio generale n. 9619 del 16/10/2014	Ist. scolastiche e form., Università, Enti format. Accr. SPL (soggetti titolari); Operatori accreditati SPL (in Partnership)	Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che hanno conseguito da non più di 4 mesi un titolo di studio e non frequentano percorsi di istruzione e formazione [ID 3] (L.B. I destinatari presi in carico in fase di prima attuazione (DUL + GG) stanno transitando tra i destinatari ricompresi nell'avviso Garanzia Giovani (flusso e stock) pubblicato sul BURL del 20/10/2014)	31/12/2015	35.000.000,00	Fondi YEI
	1, 2, 3, 4A, 4C, 5, 9	Decreto Generale n. 9619 del 16/10/2014	Operatori accreditati SPL (soggetti titolari); Enti formativi, Ist. scolastiche e form., Università, Ist. formative	Avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non frequentano un percorso di istruzione o formazione [ID 4] (L.B. I destinatari presi in carico in fase di prima attuazione (DUL + GG) stanno transitando tra i destinatari ricompresi nell'avviso Garanzia Giovani (flusso e stock) pubblicato sul BURL del 20/10/2014)	31/12/2015	35.000.000,00	Fondi YEI

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda)	RIF. AMM.VO	BENEFICIARI	TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO		DATA DI SCADENZA	RISORSE	
				IMPORTO (€)	TIPOLOGIA			
	1, 2, 3, 5, 7	Decreto n. 6758 del 14/07/2014 e D.G.R. 1889/14	accreditati SPL (in Partnership) Enti formativi, Operatori accreditati Giovani	DOLU n. 6758 del 14 luglio del 2014 - Determinazioni in merito alla prima attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia [ID 2] (I.B. Atto amministrativo che ha preceduto l'attuazione della Garanzia Giovani con avvisi ad hoc: i destinatari presi in carico in fase di prima attuazione (DUL + GG) stanno transitando tra i destinatari ricompresi nell'avviso Garanzia Giovani (flusso e stock) pubblicato sul BURL del 20/10/2014)		n.d.	Fondi (solo per utenza GG) YEI	
MARCHE	2A	D.D. n. 677/SIM del 29/12/2014	Operatori accreditati; CPI	Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di interventi formativi mirati all'inserimento lavorativo - DGR n. 754/2014 e s.m. - Piano di attuazione della Regione Marche del Programma Garanzia Giovani/Misura 2/A [ID 6]		31/03/2015	997.500,00 (quota parte dell'importo ID 1:16.975.800)	Fondi YEI
	2B, 4A	D.D. n. 311/IFD del 21/10/2014	Enti formativi; ATI/ATS	Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi di percorsi di Istruzione e Formazione professionale e Apprendistato [ID 4]		20/11/2014	4.760.000,00	Fondi YEI
	1A, 1B, 1C, 2A, 3, 5, 7, 8	D.D. n. 411 SIM del 05/09/2014	Operatori accreditati	Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti privati autorizzati all'attuazione del Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche [ID 1]		31/12/2014	16.975.800,0 0	Fondi YEI
	5	D.D. n. 433/SIM del 08/09/2014	Operatori	Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica (Tirocinio GG) [ID 2]		31/12/2015	7.552.000,00 (quota parte dell'importo ID 1:16.975.800)	Fondi YEI
	6	DD.PF n. 4/OSV del 03/10/2014	Enti iscritti all'Albo regionale degli Enti del Servizio Civile	Avviso straordinario di presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale su Garanzia Giovani - Anno 2014 [ID 3]		15/11/2014	3.763.800,00	Fondi YEI
P.A. TRENTO	4A	D.G.P. n. 1808 del 27/10/2014	Enti formativi accreditati	Avviso per la presentazione di proposte progettuali di politica attiva del lavoro riferite all'iniziativa denominata Youth Guarantee - Percorso C Azioni denominate "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale" [ID 3]		28/11/2014	1.170.000,00	PAR - Altri Fondi (POR FSE 2014-2020)
	2A	D.G.P. n. 1324 del 28/07/2014	Enti formativi; Datori di lavoro	Avviso per la presentazione di proposte progettuali di politica attiva del lavoro riferite all'iniziativa denominata YG - Percorso B [ID 1]		12/09/2014	470.000,00	PAR - Multifondo (YEI o Altri Fondi Regionali/FSE); non è possibile ripartire

Tab.1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda) 1C, 3, 5	RIF. AMM.VO	BENEFICIARI	TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO	DATA DI SCADENZA	RISORSE	
						IMPORTO (€)	TIPOLOGIA
PIEMONTE	2B	D.G.P. n. 1325 del 28/07/2014	Operatori accreditati SPL	Avviso per la presentazione di proposte progettuali di politica attiva del lavoro riferite all'iniziativa denominata YG - Percorso A [ID 2]	10/09/2014	2.551.500,00 3.210.500,00	Fondi YEI PAR Multifondo e Altri Fondi extra PAR
		D.G.R. n. 34-224 del 04/08/2014	Enti formativi	Direttiva attività formative iniziale finalizzata ad assolvere l'obbligo di istruzione ed al diritto/dovere e percorsi sperimentali Diploma Professionale di Tecnico (DGR n. 40-6656 dell'11/11/2013) - Programmazione attività anno formativo 2014/15 - spesa prevista Euro 85.850.000,00 anni 2014/2017. Definizione e allocazione delle risorse su capp. vari bilancio 2014 e pluriennale 2014/16 [ID 1]		35.468.633,00	Fondi YEI
PUGLIA	1A	Det. n.80 del 17/04/2014	Vari (Rete dei nodi)	Avviso per la manifestazione d'interesse all'adesione alla Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani [ID 1]			
	1C, 2A, 3, 5, 8	Det. Autorità Gestione n. 405 del 02/10/2014 e modifiche con D.D.Autorità Gestione PO FSE n. 425 del 14/10/2014	ATS di Enti formativi; Operatori autorizzati; Soggetti promotori di tirocini; Altri	Invito a presentare candidature per la realizzazione delle misure 1C, 2A, 3, 5, 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 4/6/2014) [ID 2]	11/11/2014	37.100.000,00	Fondi YEI
SARDEGNA	2B	Det. n. 46194/6094/F.P. del 03/12/2014		Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani (Garanzia Giovani). Approvazione catalogo dell'offerta formativa per il "reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi" [ID 6]		4.152.625,60	Fondi YEI
	3	Det. n. 41325-5396 del 05/11/2014	Operatori accreditati SPL	"Avviso Pubblico per l'attuazione degli interventi di cui alla Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro - per i giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani Sardegna". Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati [ID 5]	10/12/2014	8.501.750,00	Fondi YEI
	5	D.D. 028589/DET/3793 del 17/07/2014	Giovani	Avviso pubblico per l'attivazione di tirocini con voucher del Programma Garanzia Giovani Sardegna - Annualità 2014 [ID 3]	25/11/2014	6.501.750,40	Fondi YEI
	2A	Det. n. 33831/4493/FP del 12/09/2014	Enti formativi	Avviso pubblico per la costituzione del catalogo unico dell'offerta formativa per i giovani che hanno aderito alla Garanzia Giovani Sardegna [ID 1]	07/10/2014	6.228.938,40	Fondi YEI
	1A	Det. n. 28589/3793 del 17/07/2014	Vari (soggetti attivi in tema istr. Form. Lav; patronati e soggetti di rappresentanza o assistenza MdL)	Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla candidatura per i centri di contatto informativo (Youth Corner informativo) della Garanzia giovani [ID 2]	18/03/2015		

Tab.1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda)	RIF. ANNAVO	BENEFICIARI	TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO	DATA DI SCADENZA	RISORSE	
						IMPORTO (€)	TIPOLOGIA
TOSCANA/ Regione	1A, 1B, 1C	D.G.R. n.1055 del 25/11/2014	CPI	DGR n.1055 del 25/11/2014 - Attivazione degli sportelli denominati YOUTH CORNER dedicati a Garanzia Giovani nell'ambito della rete dei Centri per l'impiego [ID 13]	-	3.200.000,00	Fondi YEI
	5	D.D. n. 3101 del 06/08/2014	Datori di lavoro	Avviso pubblico per tirocini non curricolari - Garanzia Giovani [ID 1]	31/12/2014	2.000.000,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Pistoia	2B	D.D. n. 1197 del 23/10/2014	Enti formativi accreditati (singoli o in ATI/ATS)	Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriscritti dal sistema scolastico (drop-out) [ID 12]	26/11/2014	641.655,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Arezzo	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi IeFP per ragazzi/i Drop-out a.s.f. 2014/2015 [ID 2]	28/08/2014	750.000,00 81.726,00	Fondi YEI Fondi extra PAR (lazionali L. 144/99)
TOSCANA/ Firenze	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico per interventi provinciali di Formazione per i Drop-out - Anno 2014 [ID 3]	26/08/2014	1.432.500,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Grosseto	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriscritti dal sistema scolastico (Drop-out) [ID 4]	23/08/2014	427.500,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Massa Carrara	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico per interventi provinciali Drop-out annualità 2014-2015 [ID 5]	18/08/2014	384.000,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Pisa	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico per percorsi formativi integrati per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione con acquisizione di qualifica professionale 2014-2015 [ID 6]	05/09/2014	513.324,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Prato	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriscritti dal sistema scolastico (Drop-out) a.s.f. 2014-15 con l'applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 - Annualità: 2014/2015 [ID 7]	22/09/2014	592.500,00 208.356,00	Fondi YEI Fondi extra PAR (lazionali L. 144/99)
TOSCANA/ Livorno	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriscritti dal sistema scolastico (Drop-out) [ID 8]	05/09/2014	667.500,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Lucca	2B	D.D. n. 3073 del 04/07/2014 mod. D.D. n. 3249 del 16/07/2014	ATI	Avviso pubblico provinciale Drop-out - Annualità 2014-2015 [ID 9]	07/08/2014	787.500,00	Fondi YEI
TOSCANA/ Siena	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico provinciale per la presentazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale per soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriscritti dal sistema scolastico (Drop-out) con l'applicazione di tabelle standard dei costi di cui alla DGR 240/2011 - Anno formativo 2014-2015 [ID 10]	31/08/2014	513.324,00	Fondi YEI

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda)	RIF. AMM.VO	BENEFICIARI	Tab.1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI			RISORSE	
				TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO	DATA DI SCADEZZA	IMPORTO (€)	TIPOLOGIA	
TOSCANA/ Circoscrizioni o Empolese UMBRIA Regione	2B	D.G.R. n. 433 del 26/05/2014	ATI	Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per i giovani che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico (Drop-out) [ID 11]	04/08/2014	382.500,00	Fondi YEI	
	7	D.D. n. 10023 del 03/12/2014	Soggetti formativi accreditati	Avviso pubblico relativo al Piano esecutivo regionale PON YEI (Piano di attuazione nazionale della Garanzia Giovani), Misura 7 (Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità', rivolto ai soggetti formativi interessati ad operare nell'ambito del catalogo unico regionale dell'offerta formativa [ID 6])	31/12/2015	500.000,00	Fondi YEI	
	5	D.D. n. 8222 del 10/10/2014	Giovani, Soggetti promotori di tirocini	Parte 1 - Catalogo unico regionale dell'offerta formativa: attivazione della categoria "tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche" - "Garanzia Giovani"; Parte 2 - Attuazione della misura tirocinio extracurricolare per la Garanzia Giovani [ID 5]	31/12/2015	3.800.000,00	Fondi YEI	
	2A	D.D. n. 6219 del 31/07/2014 mod. con D.D. n. 10023 del 03/12/2014	Enti formativi	avviso pubblico relativo al Piano esecutivo regionale PON-YEI - Piano di attuazione nazionale della Garanzia Giovani rivolto ai soggetti formativi interessati ad operare nell'ambito del catalogo unico regionale dell'offerta formativa [ID 2]	31/12/2015	2.500.000,00	Fondi YEI	
UMBRIA/ Perugia	2B	D.D. n. 5099 del 02/07/2014	ATI	Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni - Annualità 2014-2015 [ID 1]	05/08/2014	2.000.000,00	Fondi YEI	
UMBRIA/ Terni	2B	D.D. n. 567 del 16/07/2014	ATI	avviso pubblico per la realizzazione di percorsi orientativi e formativi per giovani fino a 18 anni - Annualità 2014-2015 [ID 3]	29/08/2014	950.000,00	Fondi YEI	
VALLE D'AOSTA	2B	D.G.R. n. 1794 del 12/12/2014	Enti formativi accreditati	Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Piano Giovani nell'ambito del Piano di azione per la Coesione ed in attuazione del programma Garanzia Giovani - Invito 2014/18 [ID 1]	23/01/2015	2.340.000,00	PAR - Altri Fondi (Izionali PAC)	
	1B, 1C, 2A, 3, 5, 6	D.G.R. n. 1793 del 12/12/2014	Enti formativi accreditati, Operatori accreditati SPL, CPI, Enti iscritti all'Albo regionale degli Enti del Servizio Civile	Bando Garanzia Giovani per la realizzazione del progetto Garanzia Giovani Valle D'Aosta, in attuazione del Piano Esecutivo Regionale 2014-2015 [ID 2]	30/04/2015 (salvo mis. 6-Servizio Civile13/02 /2015)	2.075.376,00	Fondi YEI	
VENETO	2B	D.G.R. n. 1066 del 24/06/2014	Enti formativi	Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani - PON YEI - 2014/2020 - Avviso percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale [ID 1]	22/07/2014	1.500.000,00	Fondi YEI	
	1B, 1C, 2A, 3, 5, 8, 9	D.G.R. n. 1064 del 24/06/2014; modifich con DGR n.2125 del 10/11/2014	CPI; Operatori accreditati SPL; Enti formativi	Apertura avviso per la realizzazione di progetti - Modalità a sportello. Modelli in Moti Itoot vs Yoot - Le opportunità per i giovani in Veneto - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile [ID 2]	30/06/2015	40.000.000,0 0	Fondi YEI	

Tab.1 DOCUMENTI ATTUATIVI DEL PIANO DI ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI

REGIONE/ PROVINCIA	MISURE (cfr. legenda)	RIF. AMM.VO	BENEFICIARI	TITOLO DOCUMENTO ATTUATIVO	DATA DI SCADENZA	RISORSE	
						IMPORTO (€)	TIPOLOGIA
	TA	D.G.R. n. 555 del 15/04/2014	Operatori accreditati SPL; Operatori autorizzati Ex Art. 4-6 del D.lgs 276/2003	Direttiva per la costituzione della rete regionale degli "ough Corner" a supporto della Garanzia per i Giovani [ID 3]	30/11/2014	-	-

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA MINISTERO DEL LAVORO
E CONFCOMMERCIO



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



CONFCOMMERCIO
UNIPRES PER L'ITALIA

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA "GARANZIA PER I GIOVANI"**

TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

CONFCOMMERCIO

PREMESSO CHE

- l'elevato tasso di disoccupazione, specialmente giovanile, determina una perdita di capitale umano, di competenze e di motivazioni che indebolisce il potenziale di crescita dell'economia italiana;
- esiste un disallineamento tra necessità espresse dalle imprese e le qualifiche che vengono prodotte dal sistema educativo e formativo che occorre superare attraverso interventi mirati;
- è indispensabile adottare, nel rispetto delle specificità regionali, strategie intersettoriali a livello nazionale e locale per sviluppare azioni mirate a favorire un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi economici e sociali;

CONSIDERATO CHE

- il Governo intende realizzare un'operazione straordinaria verso i giovani che si fonda su una cooperazione tra tutti i livelli di governo, nonché tra le pubbliche amministrazioni, le imprese e le organizzazioni sociali e del terzo settore, per orientare e promuoverne l'inserimento lavorativo o il recupero formativo dei giovani, anche attraverso la promozione di iniziative innovative;
- il principio di responsabilità sociale d'impresa richiede al mondo imprenditoriale uno sforzo straordinario per fronteggiare le difficoltà della società italiana provocate dalla lunga crisi economica di questi anni;

- per una più efficace attuazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" si ritiene necessario il coinvolgimento del mondo imprenditoriale per fronteggiare le difficoltà della società italiana provocate dalla lunga crisi economica di questi anni;
- è necessario ricorrere a tutti gli strumenti oggi esistenti e coinvolgere tutti gli operatori possibili per orientare e accompagnare verso la formazione o il lavoro la popolazione giovanile disoccupata o inattiva;

VISTO CHE

- la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2013, sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", richiede che ogni Stato Membro assicuri ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;
- il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 - recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9 agosto 2013 - è volto a migliorare l'occupabilità dei giovani e ad anticipare la "Garanzia per i giovani", attraverso nuove opportunità di lavoro e di formazione;
- l'art. 5 del citato decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, prevede "la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni";

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Obiettivo e finalità del Protocollo)

Obiettivo del presente protocollo è quello di definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare l'azione del Governo, delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" al fine di promuovere l'occupazione giovanile e l'inclusione sociale attraverso azioni volte a:

- sostenere gli strumenti e i percorsi di alternanza scuola-lavoro e università-lavoro;
- promuovere il Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" nei confronti delle sedi territoriali delle associazioni quali luoghi di informazione per le imprese sul territorio;
- fornire un contributo nello sviluppo di eventuali previsioni a medio termine delle figure professionali ove richieste dalle imprese e dal mondo produttivo;
- valutare i risultati dei programmi e delle azioni previste dal Piano nazionale, proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
- promuovere programmi di responsabilità sociale d'impresa orientati all'attivazione, alla formazione e all'occupazione delle giovani generazioni.

Art. 2**(Promozione e realizzazione di azioni specifiche)**

Confcommercio si impegna a collaborare per la realizzazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani", promuovendo l'informazione sulle misure e sulle azioni in esso previste anche coinvolgendo le proprie sedi territoriali nelle attività che possono favorire l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Confcommercio si impegna a promuovere la pubblicazione sul Portale Garanzia Giovani-Cliclavoro delle offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio da parte delle imprese associate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna ad attivare ogni utile iniziativa per l'effettiva implementazione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani" volta a una migliore occupabilità dei giovani e al loro inserimento lavorativo.

Art. 3**(Azioni in materia di tirocini)**

Confcommercio promuove anche attraverso le proprie sedi territoriali, l'utilizzo dei tirocini, al fine di poter diffondere tale strumento presso le imprese associate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in uno spirito di piena collaborazione con gli altri livelli di Governo competenti, si impegna a condividere ogni iniziativa per promuovere il tirocinio quale strumento per l'avvicinamento e l'inserimento dei giovani al mondo del lavoro, in coerenza con quanto dettato dalla Commissione Europea con la Raccomandazione sui tirocini di qualità.

Art. 4**(Azioni in materia di apprendistato)**

Confcommercio si impegna a promuovere:

- il ricorso all'apprendistato anche attraverso le sedi territoriali, nell'ottica dell'innalzamento del capitale umano e dello sviluppo di talenti che possono contribuire a far crescere le imprese;
- la formazione di qualità da parte delle imprese e la stipulazione di convenzioni territoriali in materia di formazione per aiutare le PMI interessate, che hanno maggiori difficoltà a erogarla;
- la partecipazione a possibili iniziative, quali, ad esempio, i "Campionati nazionali e mondiali dei mestieri".

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel pieno rispetto delle competenze dei livelli istituzionali, si impegna a promuovere ogni azione utile per il rilancio dell'apprendistato nelle sue diverse tipologie come modalità prioritaria di prima occupazione per i giovani.

**Art. 5
(Gruppo di coordinamento)**

Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di coordinamento finalizzato a mettere in campo le azioni e le iniziative previste nell'ambito del presente protocollo.

Il Gruppo, attraverso l'azione congiunta di tutte le parti firmatarie del presente protocollo, persegue le seguenti finalità:

- promuove la definizione di azioni a livello nazionale e territoriale, nel rispetto delle competenze delle Regioni e dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e formative;
- monitora l'avanzamento delle iniziative e delle attività previste dal Protocollo;
- coordina le iniziative di comunicazione riferite al Protocollo, con particolare riguardo ai rapporti tra i diversi attori coinvolti ai vari livelli.

**Art. 6
(Informazione e diffusione del Protocollo di intesa)**

Le Parti si impegnano a predisporre all'interno dei rispettivi canali di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del presente Protocollo.

Confcommercio si impegna a condividere e realizzare attività di comunicazione e di sensibilizzazione volte alla diffusione del Piano nazionale per la "Garanzia per i giovani", in coerenza con le relative azioni di comunicazione.

**Art. 7
(Disposizioni finali)**

Le Parti, in relazione alla programmazione comunitaria 2014-2020, si impegnano a valutare alla luce del presente Protocollo, la prosecuzione delle attività delineate dal gruppo di coordinamento di cui all'articolo 5.

Per l'espletamento dell'attività oggetto del Protocollo, nessun onere grava sui bilanci del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, né sulla Associazione firmataria o sulle sue sedi territoriali.

Roma, - 7 MAG. 2014

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giuliano Poletti



Presidente Nazionale Confcommercio

Carlo Sangalli





Ente Bilaterale Nazionale Terziario